

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **156**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**

(Esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 24 novembre 1998

N.B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 88/98 del 13 novembre 1998	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previ- denza e assistenza dei geometri liberi professionisti (C.I.P.A.G.L.P.) per gli esercizi dal 1992 al 1996	»	11

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 88/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 novembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1992 al 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuliano Mazzeo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi suindicati;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1992 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero del tesoro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero di grazia e giustizia.

L'ESTENSORE

Fto: Giuliano Mazzeo

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 23 novembre 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dottoressa Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA ITALIANA DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI,
PER GLI ESERCIZI 1992, 1993, 1994, 1995 E 1996

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. — La privatizzazione della Cassa	»	15
2. — L'evoluzione della normativa pensionistica	»	23
3. — Gli organi	»	25
4. — Il personale	»	33
5. — L'attività istituzionale	»	42
6. — Il bilancio tecnico	»	55
7. — La gestione finanziaria	»	59
7.1. — Considerazioni generali	»	59
7.2. — Il conto finanziario	»	62
7.3. — Il conto economico	»	65
7.4. — Il conto patrimoniale	»	72
7.4.1. — Gli investimenti patrimoniali	»	74
7.4.2. — Rivalutazione del patrimonio immobiliare	»	81
7.4.3. — Attuazione dei piani di impiego	»	81
7.4.4. — I redditi immobiliari	»	83
7.4.5. — I redditi mobiliari	»	86
7.4.6. — Le immobilizzazioni tecniche ed i residui attivi	»	90
7.4.7. — I residui passivi	»	94
7.4.8. — Il fondo di garanzia	»	94
8. — La situazione amministrativa	»	96
CONCLUSIONI	»	98

PAGINA BIANCA

P R E M E S S A

Con la presente relazione la Corte dei Conti riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti per gli esercizi 1992/1996 e sui principali fatti gestori verificatisi successivamente, fino alla data corrente.

La gestione finanziaria della Cassa in questione ha formato oggetto di Relazione al Parlamento fino all'esercizio 1991¹.

Con la presente Relazione si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi 1992/1996.

Si precisa che il controllo in atto viene reso a norma della Legge 21.3.1958, n.259 e della Legge 14.1.1994, n.20, nonché in applicazione dell'art.3, 5° comma, del decreto legislativo 30.6.1994, n.509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private di alcuni enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Se da un lato, l'avvenuta trasformazione dell'Ente in struttura associativa privata non può certo essere influente circa i modi e i contenuti del controllo, deve tuttavia considerarsi che il tipo di controllo ipotizzato nel richiamato art.3, 5° comma, "si colloca di necessità nel sistema radicalmente innovato, che caratterizza ormai il collegamento funzionale tra la Corte e le

¹ Da ultima, Relazione per gli esercizi 1984/1991 in Atti parlamentari, 11^a Legislatura, Senato della Repubblica, documento XV, n.31

pubbliche amministrazioni. In effetti, i nuovi fondamenti del controllo della Corte privilegiano come oggetto diretto la gestione, ed individuano e circoscrivono l'area di applicazione in termini di pubblicità sostanziale, talchè non sorge dubbio che l'esame da riservare" alla gestione della Cassa Geometri come associazione "debba essere riguardato nel generale contesto del controllo di gestione concernente tutte le pubbliche amministrazioni"².

Quanto sopra giustifica la sostanziale unicità del presente referto che nei primi tre anni riguarda la gestione di un ente previdenziale avente la personalità giuridica di diritto pubblico e negli ultimi due anni quella di un ente privatizzato nei modi di cui si dirà nel prosieguo della presente Relazione.

² vedi, Relazione sulla gestione finanziaria dell'ENPAM per gli esercizi 1994/95, in Atti parlamentari, XII Legislatura, Camera dei Deputati, documento XV, pag.8

1. *La privatizzazione della Cassa*

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri liberi professionisti, istituita dalla Legge 24.10.1955, n.990 con la denominazione di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri, costituisce uno degli organismi attraverso i quali si attua il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

Suo compito istituzionale è, in via generale, quello di percepire contributi durante l'attività lavorativa del geometra per corrispondergli, successivamente, forme di previdenza che essenzialmente consistono nell'erogazione di pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e di invalidità; d) di reversibilità o indirette ai superstiti.

La Cassa eroga inoltre interventi assistenziali a favore della categoria.

L'ordinamento della Cassa, già disciplinato dalla cennata Legge istitutiva e successivamente modificato dalle leggi 9.2.63, n.152 e 4.2.67, n.37, ha subito radicali e profonde trasformazioni con la Legge di riforma 20.10.1982 n.773, modificata a sua volta con la Legge 4.8.1990 n.736.

Successivamente la Legge 24.12.1993 n.537, recante provvedimenti correttivi della finanza pubblica, ha disposto la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, o a sopprimere gli enti pubblici di previdenza e assistenza.

La detta Legge ha altresì stabilito che il Governo nell'emanazione di questi decreti dovesse attenersi a taluni principi e criteri direttivi, tra cui si ritiene di menzionare l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, la distinzione fra organi di indirizzo e di gestione, l'eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici e la limitazione dei benefici a

coloro che effettivamente esercitano le professioni e le eliminazioni delle sperequazioni nel trattamento tra le singole categorie.

Il Governo ha attuato detto incarico con il già citato decreto legislativo 30.6.1994, n.509 nel quale è stabilito, come prima e più importante disposizione, che gli enti in questione “sono trasformati a decorrere dal 1.1.1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario”.

Circa gli effetti della prevista trasformazione, si ritiene precisare che la Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti, con Determinazione n.49/95, del 26.9.1995, ha tra l'altro affermato che gli stessi si sono prodotti ex lege dal 1°1.1995, con immediato acquisto in capo agli enti interessati della personalità giuridica di diritto privato, una volta che le stesse abbiano provveduto entro il 31.12.1994 a disporre l'opzione tra la forma dell'associazione o della fondazione.

In merito alle ulteriori norme del citato decreto legislativo si ritiene di precisare quanto segue.

- ◆ Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro ed assumono la personalità giuridica di diritto privato, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni;
- ◆ gli stessi continuano a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per i quali sono stati istituiti, fermi restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione. Agli stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti;

- ◆ contestualmente alla deliberazione di trasformazione in associazione o in fondazione, gli Enti adottano lo statuto ed i regolamenti, che devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero del Tesoro e da altri Ministeri eventualmente titolari di poteri di vigilanza (art.1, 4° comma);
- ◆ al fine di assicurare la continuità delle prestazioni, è prevista la costituzione di una riserva legale, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere (art.1, 4° comma);
- ◆ le Associazioni o Fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi di cui alle presenti norme, e nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto legislativo medesimo, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta (art.2, 1° comma);
- ◆ la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio, mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (attuariale), da redigersi con periodicità almeno triennale (art.2, 2° comma),
- ◆ la vigilanza sulle associazioni o fondazioni è esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero del Tesoro, nonché dagli altri Ministeri normativamente competenti, delle quali Amministrazioni deve essere assicurata la rappresentanza nei Collegi dei Sindaci (art.3, 1° comma),
- ◆ nell'esercizio dei cennati poteri di vigilanza il Ministero del Lavoro, di concerto con i summenzionati altri Ministeri, approva lo statuto, i regolamenti e le relative modificazioni o integrazioni, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che detta potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti; per le forme di previdenza sostitutive

dell'assicurazione generale obbligatoria, le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale (art.3, 2° comma),

- ◆ il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero del Tesoro, e con gli altri eventuali Ministeri, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi, sulle note di variazione dei bilanci di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali; nel formulare tali rilievi il Ministero vigilante, d'intesa con il Ministero del Tesoro, e gli altri eventuali Ministeri, "rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli Organi di amministrazione", per riceverne "una motivata decisione definitiva" (art.3, 3° comma),
- ◆ all'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'Ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti (art.3, 4° comma),
- ◆ la Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurarne la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento (art.3, 5° comma).

La Cassa Geometri ha deliberato la propria trasformazione in ente privato di tipo associativo con atto pubblico del 17.11.1994 ed ha assunto la denominazione di "Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi Professionisti".

In pari data ha adottato il proprio Statuto, il Regolamento di attuazione delle norme statutarie, il Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, ed i

Regolamenti concernenti i criteri di identificazione dei requisiti di continuità professionale e sulle modalità della contribuzione.

I predetti atti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti dopo la prevista approvazione dei Ministeri vigilanti.

Poiché lo Statuto ed i Regolamenti della Cassa trovano la loro fonte normativa primaria nelle sopra evidenziate norme previgenti può ritenersi che il quadro normativo di riferimento, che attualmente disciplina l'attività istituzionale della Cassa Geometri nella nuova forma giuridica di associazione privata, sia rimasto sostanzialmente invariato fatte salve alcune importanti modifiche, cui si farà cenno in seguito resesi necessarie al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio.

Circa i limiti di incidenza nei confronti degli enti così privatizzati, della normativa pubblicistica alla quale gli stessi erano in passato assoggettati, la Corte nella cennata determinazione ha rilevato che, se il richiamo operato nel decreto legislativo n.509 agli artt. 12 e segg. del Codice civile può interpretarsi come una precisa volontà del legislatore di ricondurre la regolamentazione degli enti nell'area della disciplina dettata per le persone giuridiche di diritto privato, il complesso delle altre disposizioni in esso contenute sembra, al contrario, delineare una figura di ente che, pur nell'assunzione della nuova forma privatistica, conservi peculiari connotazioni pubblicistiche con il conseguente perdurare assoggettamento a talune disposizioni normative che variamente ne condizionano l'organizzazione, il funzionamento e la gestione.

L'incertezza degli esiti della riforma introdotta non sembra quindi aver contribuito a risolvere la dibattuta problematica concernente la natura giuridica di tali enti il cui carattere pubblicistico discenderebbe prima ancora che da qualificazioni formali, da un singolare intreccio tra fenomeno sostanziale (in

quanto enti esponenziali di gruppi sociali) e normativo (con riferimento all'insieme delle norme attributive di potere agli enti e a tutela delle situazioni soggettive dei membri del gruppo).

La privatizzazione non avrebbe pertanto modificato la posizione di tali enti che, pur definiti privati, continuano ad essere titolari di poteri e posizioni soggettive non giustificabili in fattispecie privatistiche.

La Sezione ha, peraltro, ritenuto che, indipendentemente da ogni possibile soluzione del problema della natura giuridica dei nuovi enti, il citato decreto legislativo ha sicuramente tracciato una significativa linea di distinzione in ordine alla specifica natura della loro attività.

A mente del predetto decreto, deve considerarsi, infatti, sicuramente pubblica e quindi retta dal diritto pubblico l'attività istituzionale dell'Ente, cioè lo scopo ultimo della sua azione.

Per converso, deve considerarsi privata e quindi, di regola assoggettata alla disciplina privatistica l'attività meramente strumentale preordinata al perseguimento di tale scopo.

E' quindi in quest'area dell'attività strumentale che si riflettono particolarmente gli effetti della privatizzazione.

Al riguardo giova ricordare che l'art.2, comma 1° del decreto legislativo riconosce agli enti in questione autonomia gestionale, organizzativa e contabile "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto".

Tale precisazione, secondo la Sezione, mentre per un verso limita l'autonomia dei soggetti privatizzati imponendo l'inderogabile osservanza dei principi e dei criteri contenuti nel decreto legislativo, per altro verso rimuove quelle limitazioni provenienti da norme legislative esterne al decreto

variamente vincolanti nell'area gestionale e contabile l'autonomia in questione, le quali, non trovando alcun riferimento nello stesso decreto legislativo, nello statuto e nei regolamenti dell'ente, devono ritenersi implicitamente abrogate in quanto incompatibili con la norma legislativa sopravvenuta.

In concomitanza con la privatizzazione la Cassa Geometri ha dato avvio ad un rilevante processo di trasformazione del proprio assetto organizzativo generale per rendere più efficace ed efficiente la gestione secondo una impostazione più manageriale ed in sostanziale coerenza con i principi ispiratori del citato decreto legislativo n.509/1994.

Tale processo di trasformazione tuttora in atto, si sta realizzando secondo le seguenti linee di indirizzo:

- ◆ miglioramento qualitativo delle metodologie di lavoro, evitando la parcellizzazione ed organizzando l'attività per processi; in tal modo si è inteso perseguire il duplice risultato di una maggiore funzionalità e di un utilizzo più razionale delle risorse. A tale proposito è da evidenziare che la Cassa ha introdotto, dopo l'avvenuta privatizzazione una riorganizzazione strutturale e funzionale dei propri uffici resasi necessaria anche a seguito di una cospicua riduzione delle unità lavorative rispetto a quelle previste nel periodo precedente (le unità in organico sono passate da 185 a 122). Anche per quanto riguarda l'assetto dirigenziale è stata attuata una politica di maggiore razionalizzazione delle risorse con una riduzione graduale dei numeri dei dirigenti (da sei a quattro).
- ◆ Revisione di tutte le procedure informatiche attraverso una graduale opera di adeguamento alle rinnovate esigenze gestionali onde consentire in breve tempo una più sollecita erogazione delle prestazioni ed un

miglioramento della rilevazione e della interpretazione dei fatti contabili con la possibilità di avere, oltre il bilancio finanziario di competenza e di cassa previsto dallo Statuto, una contabilità economica di tipo civilistico nonché una contabilità analitica su base budgetaria. Quest'ultima darà la possibilità di effettuare un monitoraggio dei costi attraverso il controllo di gestione al fine di porre in essere, con la massima tempestività tutti i correttivi necessari per garantire nel tempo l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

- ◆ Progressiva introduzione di una nuova cultura aziendale più aderente alla nuova realtà privatistica dell'ente ed improntata a criteri di maggiore flessibilità, dinamicità e responsabilizzazione del personale con possibilità di adeguare le strutture degli uffici alle reali esigenze lavorative e di introdurre sistemi premianti nei confronti del personale sulla base di valutazioni personalizzate e non attraverso incentivi "a pioggia".
- ◆ Gestione del patrimonio mobiliare secondo criteri innovativi rispetto al passato caratterizzato dal sistematico investimento in titoli di Stato la cui redditività è molto diminuita. A tale proposito il vigente Regolamento statutario prevede una gamma piuttosto vasta di tipologia di investimenti da realizzarsi anche attraverso l'acquisizione di quote societarie.

2. *L'evoluzione della normativa pensionistica*

Si ritiene opportuno fare cenno, nei suoi più importanti contenuti normativi, della legge 8 agosto 1995, n.335, con la quale è stata operata una generale riforma del sistema pensionistico, obbligatorio e complementare.

Le norme di riforma — principalmente fondate sul regime contributivo in luogo di quello retributivo per l'individuazione della base di commisurazione dell'entità dei trattamenti — indirizzate a fini di “moralizzazione” dei sistemi pensionistici, all'eliminazione dei trattamenti anticipati ed a porre meccanismi di calcolo delle pensioni che le rendano più rispondenti a sani criteri di gestione dei fondi previdenziali, non sono di immediata applicazione nel settore che interessa, in quanto la loro adozione è rimessa ad una scelta del singolo Ente.

L'art.3, comma dodicesimo, dispone, infatti, che gli Enti previdenziali privatizzati “possono optare” per l'adozione del sistema contributivo, in luogo di quello retributivo, ai sensi della legge in parola.

Si ritiene peraltro di citare, anche se in brevi tratti, le disposizioni che la legge nel detto comma dell'art.3 ha ritenuto di impartire, “nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509” agli enti previdenziali privatizzati:

- ◆ estensione dei poteri di intervento per il riequilibrio del sistema dall'ambito già previsto della variabilità delle aliquote contributive e della riparametrazione dei coefficienti di rendimento, a quello “di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, rispetto alle modifiche derivanti da tali provvedimenti;

- ♦ elevazione da dieci a quindici anni del periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile (vecchiaia, invalidità e anzianità), secondo una progressione che considera il 66,6% degli anni decorrenti dal 1° gennaio 1996;
- ♦ fermo restando il minimo assicurativo e contributivo di 35 anni, ai fini della maturazione del diritto a pensione di anzianità, è stato introdotto l'ulteriore requisito di età anagrafica minima, pari ad anni 56 per il biennio 1996/1997, e ad anni 57 a regime dal 1998; il predetto requisito di età non è richiesto qualora l'anzianità assicurativa dell'iscritto superi i 40 anni.

Breve cenno meritano, infine, i contenuti normativi dell'art.59, commi 6, 7, 8 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, anche se le citate disposizioni si riferiscono a trattamenti pensionistici successivi agli anni a cui la presente relazione si riferisce. Orbene, in applicazione di detta legge per i lavoratori autonomi di cui agli enti privatizzati, l'accesso al trattamento pensionistico si consegue al raggiungimento di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, ed al compimento del 58° anno di età. Tuttavia, per il periodo dal 1°1.1998 al 31.12.2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni, ed è in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Per i medesimi Enti le riserve tecniche di cui all'art.1, 4° comma, lett.c, del decreto legislativo n.509/1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione per il 1994. Inoltre è disposto che detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici attuariali degli Enti, da redigersi con una periodicità almeno triennale.

3. *Gli organi*

Lo Statuto della Cassa Geometri, adottato con delibera del Comitato dei Delegati in data 17 novembre 1994 ed approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, con Decreto del 28 novembre 1995, stabilisce che sono organi della Cassa:

- ◆ le Assemblee degli iscritti;
- ◆ l'Assemblea rappresentativa costituita dal Comitato dei Delegati degli iscritti;
- ◆ il Presidente;
- ◆ il Consiglio di Amministrazione;
- ◆ la Giunta Esecutiva;
- ◆ il Collegio dei Sindaci.

Le Assemblee degli iscritti sono formate dagli iscritti alla Cassa appartenenti a ciascun collegio dei geometri, nonché dai pensionati diretti della Cassa nell'ambito del collegio di residenza. Esse hanno competenza di eleggere, con voto segreto, i delegati della Cassa, in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250 compresi nelle circoscrizioni regionali.

Il Comitato dei Delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti e dei pensionati della Cassa, eletti in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250 e ad esso spetta, in base all'art.12 dello Statuto:

- ◆ di stabilire le direttive e i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti immobiliari;
- ◆ di approvare, modificare ed integrare lo Statuto ed i Regolamenti della Cassa;
- ◆ di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa ed i membri del Collegio dei Sindaci di sua pertinenza, nonché procedere alla nomina dello stesso;
- ◆ di approvare i bilanci preventivi e le relative variazioni, i bilanci consuntivi, nonché i piani di impiego e di esaminare il bilancio tecnico;
- ◆ di stabilire i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi della Cassa;
- ◆ di poter demandare particolari funzioni al Consiglio di Amministrazione;
- ◆ di fissare i criteri per stabilire la continuità professionale;
- ◆ di fissare l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri da riconoscere ai collegi per le funzioni agli stessi demandate dalla Cassa;
- ◆ di nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato; di deliberare circa l'istituzione di trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa, nei limiti di legge;
- ◆ di adempiere a tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, eletti dal Comitato dei Delegati, ed elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva.

In base all'art.14 dello Statuto al Consiglio di Amministrazione, che dura in carica quattro anni, spetta di:

- ◆ predisporre i bilanci preventivi, le varianti di bilancio e i bilanci consuntivi;
- ◆ deliberare sugli investimenti patrimoniali secondo i piani di impiego;
- ◆ deliberare in materia di personale provvedendo alle relative assunzioni;
- ◆ nominare il Direttore Generale su proposta del Presidente;
- ◆ decidere sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta esecutiva;
- ◆ di poter nominare Commissioni ristrette di studio a tempo determinato;
- ◆ dichiarare decaduti i delegati nei casi previsti dal Regolamento;
- ◆ fissare le funzioni demandate ai colleghi professionali e le relative modalità di svolgimento;
- ◆ adempiere alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Comitato dei Delegati.

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Ente e da 3 Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

In forza dell'art.15 dello Statuto, alla Giunta spetta di:

- ◆ dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ◆ autorizzare, anche preventivamente le spese ordinarie di bilancio;
- ◆ autorizzare le spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- ◆ liquidare le prestazioni della Cassa;
- ◆ amministrare il personale della Cassa;
- ◆ dichiarare inefficace l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti negli albi professionali dei geometri;

- ◆ dichiarare inefficaci, agli effetti della anzianità di iscrizione, i periodi in cui non risulti dimostrata la continuità professionale;
- ◆ adempiere alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Presidente, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, presiede il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva. Ha la rappresentanza legale della Cassa, ed è coadiuvato, nel caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Va ricordato, infine, che il ***Collegio dei Sindaci***, che dura in carica 4 anni, è costituito per effetto dell'art.16 dello Statuto da 7 membri effettivi e cinque supplenti di quali:

- ◆ 1 effettivo e 1 supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
- ◆ 1 effettivo e 1 supplente designati dal Ministero del Tesoro,
- ◆ 1 effettivo e 1 supplente designati dal Ministero di Grazia e Giustizia,
- ◆ 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Comitato dei Delegati,
- ◆ 1 membro effettivo con funzioni di Presidente eletto dal Comitato dei Delegati preferibilmente scelto tra Magistrati di cassazione o equiparati con la qualifica di revisore contabile.

Nel periodo 1991-1997 le elezioni dei componenti del Comitato dei Delegati presso i Collegi provinciali e circondariali sono avvenute, il 21-22-gennaio 1993 ed il 22-23 gennaio 1997.

Il Comitato a sua volta, ha eletto il Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 1993 ed il 7 maggio 1997.

Il Consiglio di Amministrazione ha eletto il Presidente e il Vice Presidente il 23 marzo 1993 e la Giunta Esecutiva il 14 maggio 1997.

Il Collegio Sindacale è stato eletto il 27 novembre 1995.

Trattamento economico degli Organi dell'Ente

Ai componenti degli organi istituzionali della Cassa viene corrisposta una indennità di carica ed un trattamento di missione, in occasione delle riunioni, comprensivo di rimborso delle spese di viaggio, rimborso delle spese di soggiorno a piè di lista, diarie e gettoni di presenza.

Per quanto riguarda le ***indennità di carica***, queste nel periodo compreso tra il 1979 ed il 1990 sono state erogate secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1979 e successivi adeguamenti.

I ***trattamenti di missione*** sono stati erogati fino a tutto il 1994 secondo la delibera del Comitato dei Delegati n.16 del 19 novembre 1979.

In data 24 febbraio 1991 il Comitato dei Delegati della Cassa con delibera n.4 ha deciso di attribuire una indennità di carica annuale di L.2.000.000 ai componenti il Comitato dei Delegati, di L.10.000.000 ai componenti il Consiglio di Amministrazione, di L.2.000.000 ai componenti la Giunta Esecutiva e di L.10.000.000 ai componenti il Collegio Sindacale.

Successivamente, con nota del 19 settembre 1991, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale invitava la Cassa ad uniformarsi al contenuto della Determinazione n.32/91 della Corte dei Conti che aveva dichiarato non conforme alla legge la citata delibera del Comitato dei Delegati per la parte

riguardante le indennità di carica da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva.

A partire dal luglio 1992 la Cassa si è allineata alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed ha liquidato le indennità di carica ai componenti degli Organi predetti nella misura prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.7.1991.

Il Comitato dei Delegati della Cassa, con delibera n.4 del 24-25 maggio 1995, successivamente integrata con delibera n.11 del 29 novembre 1995, ha rideterminato tutti i compensi da corrispondere agli organi istituzionali ed ha stabilito che le indennità di carica, a partire dall'1.1.1995, fossero rapportate alle entrate correnti così come accertate nel Bilancio consuntivo dell'associazione al 31.12.1994.

Avendo le precedenti delibere efficacia fino al 31.12.1996, il Comitato dei Delegati con delibera n.16 del novembre 1996 nel prorogarne l'efficacia fino a diversa decisione da parte del Comitato dei Delegati entrante, ha nella stessa seduta incrementato del 10% tutti gli emolumenti spettanti agli organi istituzionali della Cassa a vario titolo per l'anno 1997.

Il nuovo Comitato dei Delegati del 26.6.1997, con delibera n.5, ha applicato su tutti i compensi spettanti ai componenti gli organi istituzionali stabiliti dalle precedenti delibere una riduzione del 15% a decorrere dal 1.7.1997. I compensi aggiuntivi per le commissioni spettanti ai consiglieri di Amministrazione sono stati ridotti del 50%.

I compensi che la Cassa sta erogando ai componenti degli organi istituzionali, a partire dal luglio 1997, sono pertanto i seguenti:

INDENNITA' DI CARICA (ammontare annuo lordo)

Presidente	109.650.000
Vice Presidente	60.384.000

Giunta Esecutiva	43.860.000
Consiglio Amm.ne	38.454.000

Collegio Sindacale:

- Presidente	19.788.000
- Componenti	16.524.000

Delegati	2.770.000
----------	-----------

DIARIA	93.500
---------------	--------

GETTONE	76.500
----------------	--------

COMPENSI COMMISSIONI (gettone di presenza)

- Consiglieri	110.000
- Delegati	440.000
- Componenti Commissione congruità	660.000

Per quanto riguarda l'osservazione formulata nella precedente relazione in merito all'esistenza di numerose Commissioni operanti presso la Cassa si evidenzia che le stesse, a partire dagli ultimi mesi del 1996 si sono via via

diradate fino ad essere completamente sospese nei due mesi precedenti le elezioni del Comitato dei Delegati del maggio 1997.

Dopo l'insediamento dell'ultimo Consiglio di Amministrazione sono state quasi completamente soppresse. Attualmente sono presenti solo alcune Commissioni di studio per l'esame di particolari problematiche così come previsto dallo Statuto della Cassa che ha recepito le disposizioni della legge 236/90.

Al riguardo la Corte non può omettere di rilevare che i cennati provvedimenti di rideterminazione dei compensi hanno indotto una notevole dilatazione della spesa degli Organi — dagli 2.111 milioni del 1994, ai circa 3.000 dei due anni successivi — per cui appaiono apprezzabili le successive misure di contenimento, anche nel profilo della razionalizzazione delle commissioni in un'ottica di riappropriazione delle rispettive funzioni e della connessa responsabilizzazione.

4. *Il personale*

Per effetto della normativa sulla privatizzazione dell'Ente, tutti i dipendenti ed i dirigenti hanno avuto la possibilità di optare, entro 90 giorni dall'approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, per la permanenza nel pubblico impiego.

In concreto 40 dipendenti della Cassa geometri tra cui 4 dirigenti hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche.

Il personale dell'Ente si è, pertanto, ridotto da 138 unità presenti al 31.12.1994 (per un organico previsto alla stessa data di 185 unità) a 96 unità nel corso del 1995. Nello stesso anno l'organico è stato reintegrato di 26 nuove unità per arrivare alla fine del 1996 ad un totale di 122 unità. I dirigenti presenti alla fine del 1994 erano 6 di cui 4, come si è detto, optanti per le pubbliche amministrazioni. Soltanto 2 di questi sono stati sostituiti.

Come già in precedenza evidenziato la Cassa, profittando di tale esodo naturale, ha mirato a costituirsi una struttura più agile e snella rispetto a quella precedente.

Ha dato, inoltre, particolare spazio alla formazione e all'aggiornamento professionale con piena rispondenza del personale che, nel momento della scelta per il regime privatistico, ha messo in conto di doversi misurare con una realtà di lavoro più competitiva e meno burocratizzata rispetto a quella che era stata la pregressa esperienza pubblica.

Alla fine del 1996 l'Amministrazione, sempre in sintonia con il clima generale di cambiamento generato dalla modificazione della personalità giuridica dell'Ente, ha rinnovato i vertici dirigenziali della Cassa tra cui il

Direttore Generale ricercando sul mercato del lavoro le professionalità in grado di assicurare oltre che la competenza lavorativa necessaria anche il cambiamento di cultura richiesto dalla nuova realtà organizzativa.

Al fine di garantire la nuova impostazione di tipo manageriale più consona al regime di privatizzazione ed in conformità con i principi introdotti nel settore pubblico dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive norme di attuazione, con la stesura del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Comitato dei Delegati in data 22.12.1997, si è proceduto a codificare la distinzione tra la funzione politico-amministrativa, propria dei vertici amministrativi e la funzione di gestione amministrativa di pertinenza della dirigenza.

Nel predetto Regolamento sono state definite le linee di demarcazione delle funzioni e delle competenze dei diversi organi della Cassa in conformità al principio che alla funzione amministrativa spetta la definizione delle linee di indirizzo gestionale, la programmazione delle attività ed il relativo controllo, e alla dirigenza compete la concreta attuazione dei programmi gestionali tramite anche un autonomo potere di spesa.

Dai prospetti che seguono (nn.1 e 1bis) si può evincere il numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre del 1994, 1995 e 1996, nonché la ripartizione dello stesso nei vari livelli funzionali.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto n.1

GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

NUMERO UNITA' DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE
SEDE UNICA

1994		1995	
In organico	all'1.1	In organico	all'1.1
In servizio	Cessazioni	In servizio	Cessazioni
Assunzioni	al 31.12	Assunzioni	al 31.12

A. In base all'area funzionale

Direzione Generale
Amministrazione
Contributi e prestazioni
Tecnico
Altre aree

Totale	185	141	3	0	138	185	138	3	0	135
--------	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---	---	-----

B. In base alla qualifica funz.

Dirigenza
- Direttore Generale
- Dirigente superiore
- Dirigente

Qualifica funzionale

X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	4	2	0	0	2	4	2	0	0	2
VIII	28	21	1	0	20	28	20	1	0	19
VII	23	12	0	0	12	23	12	2	0	10
VI	53	42	2	0	40	53	40	0	0	40
V	31	24	0	0	24	31	24	0	0	24
IV	27	26	0	0	26	27	26	0	0	26
III	12	9	0	0	9	12	9	0	0	9
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre qualifiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	185	141	3	0	138	185	138	3	0	135

GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Prospetto n.1bis

NUMERO UNITÀ DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE
SEDE UNICA

	1996				1997			
	In organico		In servizio		In organico		In servizio	
	all'1.1	Cessazioni	Assunzioni	al 31.12	all'1.1	Cessazioni	Assunzioni	al 31.12
A. in base all'area funzionale								
Direzione Generale								
Amministrazione								
Contributi e prestazioni								
Tecnico								
Altre aree								
Totale	185	135	39	26	122			
B. in base alla qualifica funz.								
Dirigenza								
- Direttore Generale	1	1	1	1	1			
- Dirigente superiore	1	1	0	0	1			
- Dirigente	5	3	1	1	3			
Qualifica funzionale								
X	0	0	0	0	0			
IX	4	2	1	0	1			
VIII	28	19	5	0	14			
VII	23	10	3	5	12			
VI	53	40	10	17	47			
V	31	24	10	0	14			
IV	27	26	7	0	19			
III	12	9	1	2	10			
II	0	0	0	0	0			
I	0	0	0	0	0			
Altre qualifiche	0	0	0	0	0			
Totale	185	135	39	26	122			

Circa l'onere per il personale, dai seguenti prospetti (nn.2, 2bis e 2ter) emerge che il predetto, al 31 dicembre 1996, è ammontato, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali, a 6.182 milioni, mentre nei due esercizi precedenti lo stesso era determinato dal minore importo di L. 5.236,7 milioni nel 1995 e di L. 4.795,1 milioni nel 1994.

L'evidenziata tendenza all'aumento, causata dalla costante crescita delle componenti fisse del salario, anche a seguito dell'applicazione del primo contratto nazionale di lavoro introdotto nel settore di che trattasi, appare tanto più significativa se si considera che nello stesso periodo il numero delle unità di personale è andato progressivamente a ridursi (n.138 unità nel 1994, n.135 nel 1995, n.122 nel 1996).

Dal successivo prospetto 2-quater si evince, altresì, che sul totale delle spese di funzionamento la percentuale per le spese del personale è variata dal quasi 33% degli esercizi 1992/1993, al 26% degli esercizi 1994/1995, peraltro, anche per effetto del notevole aumento delle prime.

Detta percentuale nel 1996 si è attestata al 29,5% a causa del rilevato incremento della spesa di personale verificatosi in tale anno, invertendo il precedente andamento decrescente nonostante l'ulteriore dilatazione delle spese di funzionamento.

Deve pertanto, rimarcarsi che non appaiono ancora riscontrabili effetti di contenimento delle spese in questione riconnessi ai processi di riorganizzazione dell'apparato e delle metodologie di lavoro, anche di tipo informatico, posti in essere dall'ente a seguito della sua privatizzazione.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto n.2

GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

(IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)

COSTI COMPLESSIVI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

ANNO 1994	Stipendi e altri assegni fissi			Componenti variabili			Totale	Oneri previdenziali e assistenziali			Altri oneri per il personale in servizio		
	Stipendio + tredicesima	I.I.S.	Assegno nucleo fam.	Altri assegni	Lavoro straordinario	Altri compensi		A carico dipendente	A carico dell'Ente	Totale	Spese per formazione	Altre spese	Totale
A. in base all'area funzionale													
Direzione Generale													
Amministrazione													
Contributi e prestazioni													
Tecnico													
Altre aree													
Totale	2.187,2	1.710,5	13,2	70,8	790,5	22,9	4.795,1	426,8	1.604,8	2.031,6	14,1	150,0	164,1
B. in base alla qualifica funz.													
Dirigenza													
- Direttore Generale	61,7	15,1	0,0	0,2	0,0	22,9	99,9	8,5	32,0	40,5			
- Dirigente superiore	41,7	14,3	0,0	0,8	18,3	0,0	75,1	6,7	25,1	31,8			
- Dirigente	109,4	40,7	0,0	2,1	38,1	0,0	190,3	16,9	63,7	80,6			
Qualifica funzionale													
X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
IX	58,8	26,1	0,0	1,2	8,6	0,0	94,7	8,5	31,7	40,2			
VIII	437,7	263,8	1,7	11,6	167,1	0,0	881,9	78,6	295,5	374,1			
VII	203,4	147,6	0,1	6,2	79,9	0,0	437,2	38,9	146,4	185,3			
VI	595,0	493,0	2,4	20,4	212,3	0,0	1.323,1	117,9	443,2	561,1			
V	297,7	285,4	0,4	11,6	99,3	0,0	694,4	61,9	232,6	294,5			
IV	293,0	315,9	7,6	12,5	115,1	0,0	744,1	66,3	249,4	315,7			
III	88,8	108,6	1,0	4,2	51,8	0,0	254,4	22,6	85,2	107,8			
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Altre qualifiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Totale	2.187,2	1.710,5	13,2	70,8	790,5	22,9	4.795,1	426,8	1.604,8	2.031,6	14,1	150,0	164,1

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Prospetto n.2ter

(IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)

COSTI COMPLESSI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

ANNO 1996

ANNO 1996	Stipendi e altri assegni fissi			Componenti variabili		Totale	Oneri previdenziali e assistenziali		Altri oneri per il personale in servizio				
	Stipendio + tredicesima	I.I.S.	Assegno nucleo fam.	Altri assegni	Lavoro straordinario		Altri compensi	A carico del dipendente	A carico dell'Ente	Spese per formazione	Altre spese	Totale	
A. in base all'area funzionale													
Direzione Generale													
Amministrazione													
Contributi e prestazioni													
Tecnico													
Altre aree													
Totale	4.884,1	0,0	16,5	0,0	1.087,6	193,8	6.182,0	550,3	2.097,7	2.648,0	80,0	247,1	327,1
B. in base alla qualifica funz.													
Diligenza													
- Direttore Generale	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	193,8	359,4	32,0	121,9	153,9			
- Dirigente superiore	71,2	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	89,6	8,0	30,3	38,3			
- Dirigente	236,7	0,0	0,0	0,0	97,8	0,0	334,5	29,7	113,5	143,2			
Qualifica funzionale													
X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
IX	29,4	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	33,9	3,0	11,5	14,5			
VIII	1.003,6	0,0	1,0	0,0	245,1	0,0	1.249,7	111,3	424,2	535,5			
VII	1.060,1	0,0	5,3	0,0	251,5	0,0	1.316,9	117,2	446,9	564,1			
VI	1.092,7	0,0	0,5	0,0	187,3	0,0	1.280,5	114,0	434,5	548,5			
V	739,9	0,0	9,3	0,0	158,4	0,0	907,6	80,8	308,0	388,8			
IV	228,4	0,0	0,4	0,0	57,6	0,0	286,4	25,5	97,2	122,7			
III	256,5	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	323,5	28,8	109,7	138,5			
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Altre qualifiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Totale	4.884,1	0,0	16,5	0,0	1.087,6	193,8	6.182,0	550,3	2.097,7	2.648,0	80,0	247,1	327,1

Prospetto n.2quater

Spese di funzionamento (in milioni di lire)	1992	1993	1994	1995	1996
Spese per il personale (cat. 2)	6.090	6.651	6.564	7.210	8.607
Spese per gli Organi dell'Ente e spese per l'acquisizione di beni e di servizi (catt. 1 e 4)	12.383	13.517	18.289	20.320	20.551
Totale spese di funzionamento	18.473	20.168	24.853	27.530	29.158
Percentuale spese per il personale sul totale delle spese di funzionamento	32,97%	32,98%	26,41%	26,19%	29,52%

5. *L'attività istituzionale*

Come è stato illustrato nelle premesse, lo Statuto e i Regolamenti della Cassa hanno recepito quasi totalmente la pregressa normativa in vigore al momento della privatizzazione; di recente peraltro il quadro normativo che disciplina l'attività istituzionale della Cassa Geometri, nella nuova forma giuridica di associazione privata, ha subito delle variazioni, anche strutturali, in attuazione dei poteri-doveri conferiti dal legislatore con l'art.3, comma 12 della legge di Riforma del sistema pensionistico n.335 dell'8 agosto 1995.

Tale norma prevede, come si è visto, che in base alle risultanze del bilancio tecnico, gli Enti privatizzati, nel rispetto del principio di autonomia, possano adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; unica condizione posta a tali interventi è il rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.

La norma prevede, inoltre, la facoltà per gli Enti di cui trattasi di optare per l'adozione del sistema contributivo introdotto dalla medesima legge per gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

In proposito, la Cassa ha lamentato che il contenuto della disposizione testè richiamata non offre all'interprete una chiara ed esauriente chiave di lettura in particolare per quanto riguarda l'ambito di efficacia oggettiva degli interventi che gli Enti privatizzati sono chiamati ad attuare per assicurare la tenuta del bilancio. Non sarebbe chiaro, infatti, se siano possibili modifiche strutturali dell'ordinamento pensionistico per quanto concerne, ad esempio, i

requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica necessari al fine del conseguimento del diritto a pensione nonché le posizioni giuridiche attinenti ai c.d. diritti acquisiti di cui anche la Corte Costituzionale (sentenza n.390 del 26.7.1995) ha avuto modo di recente di occuparsi indicando delle linee interpretative orientate alla possibilità di incidere su di esse, nel rispetto peraltro di alcune “regole” (gradualità, logicità e ragionevolezza, ecc.).

Spetta comunque alla Cassa di adottare ogni misura necessaria ad evitare squilibri irreparabili nel sistema, sia nell’ambito degli strumenti previgenti alla riforma del 1995, sia procedendo, ove indispensabile, alla introduzione di nuovi correttivi nei limiti sopraindicati.

L’ultimo bilancio tecnico, redatto sulla base delle previsioni sulla situazione economica-finanziaria della Cassa per il prossimo quindicennio, confermando le risultanze dei precedenti bilanci tecnici redatti nel 1993 e nel 1995, ha rappresentato una grave situazione di squilibrio tecnico-finanziario.

Tale squilibrio è causato principalmente dalla sfavorevole evoluzione del rapporto tra iscritti e pensionati e dal conseguente rapporto fra contributi e prestazioni, come si evince chiaramente dai prospetti n.3 e n. 4 di seguito riportati.

Come ulteriore causa di squilibrio l’Ente menziona, in particolare, gli effetti connessi con l’applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.243/92 che, abrogando il comma 5 dell’art. 2 della legge n.773/82, ha obbligato la Cassa a non erogare prestazioni di importo inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno precedente.

Per questo motivo anche le pensioni integrate al minimo del F.P.L.D. dell’INPS (L.544/88) sono progressivamente diminuite essendo aumentati

mediamente gli importi delle nuove pensioni deliberate dopo il 1992 ed essendo state, inoltre, riliquidate quelle già in pagamento precedentemente .

Sotto il profilo della spesa complessiva delle pensioni erogate si rileva che la spesa è ascesa dai 74.746,4 milioni del 1991 ai 176.333,7 milioni nel 1996, con ciò più che raddoppiando in soli cinque anni. Anche il numero delle pensioni in pagamento al 31.12.1996 (14.342 rispetto al 1991 in cui erano 9.220) si è di molto incrementato anche per effetto dello scadere (nel 1996) della 30 annualità (requisito minimo per la pensione di vecchiaia) dal 1967 anno in cui l'iscrizione è diventata obbligatoria.

In tale situazione il Comitato dei Delegati della Cassa, con delibera n.18 del 22.12.1997 (approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 25 marzo 1998) ha finalmente adottato un primo pacchetto di misure correttive al fine di assicurare nel tempo l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione. Tali correttivi, peraltro, come si evince dalle varie ipotesi formulate dall'attuario nell'ultimo bilancio tecnico, non sono sufficienti ad eliminare il disavanzo tecnico. Sarà necessario, quindi monitorare nel tempo l'andamento della gestione ed eventualmente adottare ulteriori misure atte a garantire l'equilibrio tecnico finanziario.

Detti provvedimenti correttivi interessano sia l'aspetto contributivo che quello delle prestazioni e quindi modificano entrambi i regolamenti della Cassa.

In particolare per quanto riguarda il regolamento sulla contribuzione le modifiche consistono:

- ◆ nell'aumento delle percentuali di calcolo del contributo soggettivo dal 7% al 10% per il reddito fino a 133,4 milioni e dal 3% al 3,5% per il reddito eccedente tale importo;

- ◆ nella determinazione del contributo soggettivo minimo di L.2.500.000;
- ◆ nella determinazione del contributo minimo di solidarietà in L.420.000 e nell'aumento della relativa percentuale di commisurazione dal 2,1% al 3%.

Per quanto, invece riguarda, il regolamento sulla previdenza le modifiche consistono:

- ◆ nell'aumento dell'arco temporale di riferimento per la base reddituale di calcolo della pensione: dall'attuale sistema dei migliori dieci redditi annuali sugli ultimi quindici anni ai migliori venticinque anni sugli ultimi trenta. Detta elevazione è applicata con gradualità (dal 1998 al 2008) ed è soggetta al principio del pro-rata;
- ◆ nella riduzione del coefficiente di rendimento dal 2% al 1,75% per le medie reddituali superiori a 30 milioni e, proporzionalmente, dei coefficienti relativi ai scaglioni reddituali superiori;
- ◆ nell'erogazione dei supplementi di pensione a cadenza quadriennale anziché biennale;
- ◆ nell'applicazione dei coefficienti di riduzione di pensione di anzianità, rapportati alle annualità contributive inferiori alla 40^a. Tale riduzione è imposta dalla necessità di contenere tempestivamente e gradualmente l'impatto derivante dagli oneri finanziari relativi al notevole aumento del numero degli aventi diritto a tale prestazione. Infatti, dalle elaborazioni effettuate in sede di bilancio tecnico emerge il notevole aumento del numero degli stessi, con particolare riferimento all'anno 2001 nel quale si verificherà il massimo incremento del fenomeno e gli eventi diritto a tale prestazione ammonteranno a 5.236.

Sempre nel quadro del perseguimento dell'equilibrio della spesa previdenziale, appare condivisibile l'iniziativa di recente assunta dal Consiglio di Amministrazione, concretatasi nell'adozione delle delibere n.141 e n.142 del 23 giugno 1998, con le quali si è posto fine al sistema introdotto nel 1994 che consentiva ai geometri di poter ottenere, ora per allora, la iscrizione alla Cassa fin dal 1956 per periodi pregressi caduti ormai in prescrizione, dietro pagamento di una somma corrispondente al contributo dell'epoca maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria (cosiddetta retrodatazione).

La Cassa, infatti, allineandosi, anche sulla scorta dei pareri del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle disposizioni contenute nella legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio n.335/1995 che prevede il divieto del versamento di contribuzioni prescritte, ha deciso di revocare, con effetto dall'entrata in vigore di tale legge, le concessioni di retrodatazione già deliberate e di rivedere i trattamenti pensionistici in atto nei confronti di coloro che hanno beneficiato di detta agevolazione.

Al fine peraltro di tutelare il principio dell'affidamento e della buona fede si è offerta la possibilità ai già pensionati e a coloro che abbiano già maturato i necessari requisiti di costituire, relativamente ai periodi prescritti una rendita vitalizia equivalente alla pensione o a quota di essa dietro versamento della cosiddetta riserva matematica.

L'iniziativa è stata contestata dal Collegio Sindacale che con il Verbale n.9/98 in data 5 agosto 1998 ha chiesto la revoca delle delibere anzidette per quanto specificamente attiene ai casi di atti interruttivi già compiuti e con riferimento alle procedure di riscatto già iniziate nel rispetto della normativa già esistente .

Ad avviso del predetto Collegio, infatti, le delibere in questione sarebbero in contrasto con il comma 10 dell'art.3 della richiamata legge n.335/95 secondo cui “i termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data in vigore della legge, ma “fatta eccezione per i casi di atti interuttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.

A fronte dell'evidenziata situazione che appare essenzialmente conseguente all'oscurità del testo normativo, tanto da sollecitare la Cassa ad ulteriori approfondimenti anche con l'apporto di esperti esterni, appare auspicabile, oltre che un possibile intervento legislativo, un'opportuna iniziativa del Ministero vigilante intesa ad emanare indirizzi generali, riguardanti tutte le Casse privatizzate, per le eventuali coperture assicurative dei periodi prescritti.

Dal prospetto n.3 (tab.1-7) può rilevarsi il numero degli iscritti e l'importo dei contributi annualmente corrisposti.

In particolare dalla tabella n.7 di tale prospetto, può rilevarsi l'andamento ascensionale della contribuzione che dai 163.237 milioni del 1991 è, progressivamente pervenuto ai 254.582 milioni del 1996.

Non può peraltro mancarsi di rilevare la scarsa dinamica di tale andamento, dovuta alla redditualità media degli iscritti che si mantiene su limiti pressochè costanti, specie se raffrontata agli incrementi della spesa per le pensioni la cui dinamica è assai superiore.

Ed invero dai prospetti n.4 e n.4bis appare evidente la notevole lievitazione dell'importo totale di tale spesa nel periodo considerato. Essa infatti che nel 1992 ammontava a 96.089 milioni è ascesa progressivamente a

115.249 milioni nel 1993, a 138.190 milioni nel 1994, a 154.900 milioni nel 1995 ed, infine a 176.333 milioni nel 1996.

La Corte condivide, pertanto, tutte le iniziative dell'Ente assunte per la salvaguardia e l'equilibrio finanziario delle future gestioni.

Sotto questo profilo va ribadita la necessità che gli Organi responsabili attuino un idoneo sistema di monitoraggio che consenta rapidità di interventi ogni qualvolta si presentino circostanze atte a turbare il detto equilibrio sia nel breve che nel lungo periodo, non omettendo misure correttive immediate in presenza di squilibri denunciati dai bilanci tecnici.

Prospetto n.3

ISCRITTI E CONTRIBUTI (Tavole sintetiche)

tab. 1

ISCRITTI			
Anno	Obbligatori Facoltativi	Solidarietà	Totale
1987	58.192	20.990	79.182
1988	57.432	21.141	78.573
1989	57.966	21.339	79.305
1990	58.219	21.203	79.422
1991	59.946	21.209	81.155
1992	58.371	21.600	79.971
1993	56.825	20.358	77.183
1994	57.967	19.872	77.839
1995	65.021	20.867	85.888
1996	67.061	19.937	86.998

Contributo soggettivo (Art. 10 L. 773/82)

tab. 2

anno	Contributo Soggettivo Minimo	percentuale del contributo sul reddito professionale		
		limite redd. art. 10, c. 1, L. 773/82 [A]	art. 10, comma 1, lett. a) [B]	art. 10, comma 1, lett. b) [C]
1987	1.140.000	76.200.000	10 %	3 %
1988	1.210.000	80.800.000	7 %	3 %
1989	1.270.000	84.500.000	7 %	3 %
1990	1.330.000	88.700.000	7 %	3 %
1991	1.420.000	94.600.000	5 %	2 %
1992	1.510.000	100.400.000	5 %	2 %
1993	1.610.000	106.800.000	5 %	2 %
1994	1.700.000	112.600.000	5 %	2 %
1995	1.950.000	117.300.000	7 %	3 %
1996	2.030.000	121.900.000	7 %	3 %

contributo di solidarietà iscritti Albo (art. 10, comma 6, L. 773/82)

tab. 3

Anno	percentuale del contributo sul reddito professionale	contributo minimo
1987	3,00 %	200.000
1988	2,10 %	210.000
1989	2,10 %	220.000
1990	2,10 %	230.000
1991	2,00 %	250.000
1992	2,00 %	270.000
1993	2,00 %	290.000
1994	2,00 %	310.000
1995	2,10 %	340.000
1996	2,10 %	350.000

tab. 4

anno	Scaglioni di reddito per il calcolo della pensione			
	I (2 %)	II (1,71 %)	III (1,43 %)	IV (1,14 %)
1987	38.100.000	57.100.000	66.700.000	76.200.000
1988	40.400.000	60.600.000	70.800.000	80.800.000
1989	42.300.000	63.400.000	74.100.000	84.500.000
1990	44.400.000	66.500.000	77.800.000	88.700.000
1991	47.300.000	70.900.000	82.900.000	94.600.000
1992	50.200.000	75.200.000	88.000.000	100.400.000
1993	53.400.000	80.000.000	93.600.000	106.800.000
1994	56.300.000	84.300.000	98.700.000	112.600.000
1995	58.700.000	87.800.000	102.800.000	117.300.000
1996	61.000.000	91.300.000	106.800.000	121.900.000

contributo integrativo (art. 11, comma 6, L. 773/82)

tab. 5

Anno	percentuale del contributo sul volume di affari	contributo minimo
1987	2,00 %	342.000
1988	2,00 %	363.000
1989	2,00 %	381.000
1990	2,00 %	399.000
1991	2,00 %	426.000
1992	2,00 %	453.000
1993	2,00 %	483.000
1994	2,00 %	510.000
1995	2,00 %	585.000
1996	2,00 %	609.000

Redditi minimi e volumi d'affari necessari per il mantenimento del requisito della continuità professionale

tab. 6

Anno	Reddito professionale	Volume di affari IVA
1992	6.000.000	8.000.000
1993	6.300.000	8.400.000
1994	6.600.000	8.800.000
1995	6.900.000	9.100.000
1996	7.300.000	9.600.000

ENTRATE CONTRIBUTIVE (in milioni di lire)

tab. 7

Anno	Contributo Soggettivo	Contributo di Solidarietà	Contributo Integrativo	totale
1987	87.110	4.573	30.485	122.168
1988	87.873	6.286	35.283	129.442
1989	92.389	5.047	37.851	135.287
1990	101.546	6.887	42.087	150.520
1991	110.548	6.580	46.109	163.237
1992	107.674	7.178	51.616	166.468
1993	114.403	7.587	55.720	177.710
1994	115.568	7.552	56.635	179.755
1995	148.755	8.408	62.536	219.699
1996	175.857	8.701	70.024	254.582

Prospetto n.4

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE (importi in milioni di lire)

ANNO	TOTALE EROGATO	PENSIONI DI VECCH+ANZ			PENSIONI DI INVALIDITA'			PENSIONI AI SUPERSTITI		
		N.ro	Importo	%	N.ro	Importo	%	N.ro	Importo	%
1992	96.089	4.262	52.165	54,29%	1.192	11.339	11,80%	4.924	32.585	33,91%
1993	115.249	5.155	68.847	59,74%	1.197	11.358	9,86%	5.251	35.044	30,41%
1994	138.190	5.759	85.110	61,59%	1.298	13.944	10,09%	5.461	39.136	28,32%
1995	154.900	6.326	97.845	63,17%	1.392	14.738	9,51%	5.750	42.317	27,32%
1996	176.333	6.991	117.538	66,66%	1.352	14.874	8,44%	5.999	43.921	24,91%

Prospetto n.4 bis

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE

ANNO	VECCHIAIA		ANZIANITA'		INVALIDITA'		IND. + REVER		TOTALE
	N.ro	%	N.ro	%	N.ro	%	N.ro	%	
1992	4.239	40,85%	23	0,22%	1.192	11,49%	4.924	47,45%	10.378
1993	5.105	44,00%	50	0,43%	1.197	10,32%	5.251	45,26%	11.603
1994	5.687	45,43%	72	0,58%	1.298	10,37%	5.461	43,63%	12.518
1995	6.218	46,17%	108	0,80%	1.392	10,34%	5.750	42,69%	13.468
1996	6.751	47,07%	240	1,67%	1.352	9,43%	5.999	41,83%	14.342

6. *Il Bilancio tecnico*

Nel corso dell'anno 1993 la Cassa ha commissionato la stesura del bilancio tecnico in ottemperanza a quanto previsto dall'art.29 della L.n.37 del 4.2.1967.

La suddetta elaborazione aveva lo scopo di accertare la situazione finanziaria del quindicennio dal 1993 al 2007 alla luce delle innovazioni introdotte dalla L.236/90, dai decreti ministeriali del 18.9.1990 e del 3.7.1991 nonché dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.243 del 1992.

A quella data, pur avendo la Cassa una situazione economica in netto avanzo gestionale con un patrimonio pari a 16,6 volte l'importo annuo delle pensioni erogate, si cominciavano ad intravedere i primi segnali di regressione della situazione economica. Infatti il nuovo "regime retributivo" introdotto dalla L.773/82 che aveva sostituito quello basato su una pensione uniforme non era ancora arrivato ad una situazione di pieno regime, inoltre non erano ancora maturate le pensioni di anzianità dei numerosi geometri che si erano iscritti nel 1967 a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n.37.

Dalle proiezioni effettuate dall'attuario emerse una tendenza decrescente degli avanzi annuali di gestione con una netta inversione di tendenza a partire dall'anno 2000. Per effetto di tali risultanze il Comitato dei Delegati con delibera n.473/1994 ha elevato le aliquote contributive riportandole ai livelli esistenti prima della riduzione delle aliquote operata dal decreto 125 dell'11.3.1988.

Successivamente la Cassa, allo scopo di valutare gli effetti della citata delibera, ha fatto predisporre un altro bilancio tecnico basato su proiezioni riguardanti il quindicennio dal 1995 al 2009.

Da quest'ultima elaborazione è emerso che gli aumenti dei livelli contributivi, pur assicurando un certo respiro alla situazione futura della Cassa, non avrebbero garantito la copertura delle prestazioni nel lungo periodo in quanto le valutazioni sul patrimonio presentavano un andamento decrescente negli anni.

Già in quella sede era stata rappresentata la necessità di adottare una azione combinata che oltre ad agire sul regime contributivo introducesse alcuni correttivi nella determinazione delle prestazioni allo scopo di attutire gli effetti del regime retributivo. Contemporaneamente era stato consigliato di attivarsi per ottimizzare la redditività del patrimonio sia mobiliare che immobiliare dopo aver intrapreso una indagine conoscitiva sul rendimento degli impieghi del momento.

Nel 1997 la Cassa, in virtù di quanto previsto dallo Statuto, ha fatto predisporre un ulteriore bilancio tecnico allo scopo di valutare i risparmi derivanti dall'aumento dei contributi e dall'adozione di alcuni correttivi riguardanti le modalità di erogazioni delle prestazioni (aumento del periodo temporale utile per il calcolo di pensione, riduzione delle percentuali di commisurazione della pensione, riduzione o inibizione della pensione di anzianità).

Le risultanze di quest'ultimo bilancio tecnico, scaturite da proiezioni riguardanti il quindicennio che va dal 1998 al 2011 hanno presentato un quadro più negativo rispetto alle precedenti previsioni in quanto oltre ai motivi di ordine strutturale sono sopraggiunti, negli ultimi anni, altri eventi che hanno peggiorato la situazione economico-finanziaria della Cassa:

- ◆ per effetto di retrodatazioni, adottate in ottemperanza a decisioni giurisdizionali, sono state riconosciute anzianità figurative non sempre coperte da contribuzioni congrue,
- ◆ tra gli assicurati al 31.12.1996 sono comprese 6000 unità che sono state iscritte d'ufficio alla Cassa per il solo fatto di possedere partita IVA ma che potrebbero poi essere cancellate se risultassero prive del requisito della “continuità professionale” con conseguente restituzione dei contributi;
- ◆ la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha esteso il diritto al minimo pensionistico, introdotto dalla sentenza n.243/92 della Corte Costituzionale, anche alle prestazioni liquidate dal 1983 al 1992 e che sta comportando per la Cassa un carico annuo pari a circa due miliardi ed un onere per rate pregresse pari a undici miliardi;
- ◆ il fenomeno delle pensioni di anzianità che nel 1993 non aveva riscontri reali ha cominciato solo negli ultimi anni a manifestare i suoi effetti mettendo in luce la propria gravità soprattutto in relazione alla sua presumibile evoluzione nel tempo.

Dai dati dell'ultimo bilancio tecnico e dalle relative simulazioni patrimoniali emerge una grave situazione di squilibrio tecnico-finanziario che evidenzia un disavanzo tecnico valutato al 1.1.1997 in circa 2.200 miliardi di lire. Inoltre, in mancanza di provvedimenti adeguati, la Cassa potrebbe, a partire al 2001 presentare saldi negativi, dal 2003 diminuirebbero le giacenze patrimoniali sotto il limite delle cinque annualità previste dalla legge, dal 2008 dovrebbe ricorrersi alle riserve immobiliari, e alla fine del quindicennio si determinerebbe, addirittura, l'impossibilità di continuare ad erogare le prestazioni.

Così come richiesto dalla Cassa, in fase di stesura del bilancio tecnico, sono state elaborate varie ipotesi di correttivo da cui è emerso che, pur rimanendo a fine periodo uno squilibrio tecnico, verrebbe in ogni modo:

- ◆ garantito l'equilibrio economico-finanziario seppure mediante l'utilizzo delle disponibilità mobiliari;
- ◆ evitata una riduzione, almeno fino all'ultimo biennio considerato, dell'attuale patrimonio immobiliare.

Inoltre l'eventuale deficit tecnico finanziario di fine periodo potrà essere sanato con successivi adeguamenti contributivi.

Alla luce delle risultanze emerse dal bilancio tecnico la Cassa, nel dicembre 1996, ha adottato i correttivi, di cui dianzi si è fatta menzione, allo scopo di sanare la evidenziata situazione di grave squilibrio tecnico-finanziario.

Nei prossimi esercizi, sarà necessario verificare se le misure adottate saranno sufficienti, ovvero se sarà necessario procedere ad ulteriori correttivi anche nel rispetto del principio sancito dalle nuove norme contabili della Cassa — di successiva esplicazione — che impone l'equilibrio del bilancio in coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.

7. *La gestione finanziaria*

7.1 *Considerazioni generali*

In materia di bilanci lo Statuto ed il Regolamento di attuazione dello stesso hanno recepito, in parte quanto previsto dalla Legge n.37 del 1967 e dalla Legge n.773 del 1982 ed in parte hanno introdotto delle modifiche coerenti con la nuova natura privatistica della Cassa.

- ◆ L'esercizio finanziario è rimasto immutato nella sua decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- ◆ Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed a presentarli per l'approvazione al Comitato dei Delegati.
- ◆ I termini di approvazione dei bilanci sono rimasti immutati in 30 novembre per il bilancio preventivo e successivo 31 maggio per quello consuntivo.
- ◆ Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre annualmente il Piano di impiego dei fondi disponibili intesi come somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
- ◆ Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a far predisporre il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali ogni tre anni anziché ogni cinque come previsto dalla precedente normativa.
- ◆ La gestione economica e finanziaria della Cassa deve assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio in coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.
- ◆ In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n.509/94 il patrimonio della Cassa deve assicurare una riserva legale pari a 5 annualità

dell'importo delle pensioni in essere. Tale riserva è riferita agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994, salvo adeguamenti secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

- ◆ L'Ente mantiene la contabilità finanziaria e redige i bilanci finanziari annuali secondo i principi di competenza e di cassa.
- ◆ Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti, le società controllate della Cassa devono redigere, ai sensi dell'art.2359 del Cod.civile, un bilancio previsionale ed uno consuntivo che devono pervenire alla Cassa, rispettivamente, entro il 15 ottobre ed il 15 aprile. L'Ente è tenuto, invece, alla redazione annuale del bilancio consolidato dei conti consuntivi delle Società partecipate.
- ◆ I bilanci consuntivi della Cassa devono essere sottoposti a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro di cui all'art.1 del decreto legislativo 27.1.1992, n.88.

Nel periodo considerato l'Ente ha continuato a predisporre, come nel passato gli annuali bilanci di previsione ed il conto consuntivo, costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla situazione amministrativa.

Sia il bilancio di previsione che quello consuntivo risultano regolarmente trasmessi ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti.

Circa il rispetto dei termini previsti per la deliberazione dei bilanci da parte del competente Organo amministrativo (Comitato dei Delegati dell'Ente),

va posto in rilievo che sia il preventivo che il consuntivo sono stati approvati entro i termini previsti. Le date di approvazione sono state le seguenti:

Bilancio preventivo	Anno 1992	Approvato	26-27 novembre 1991
“ “	“ 1993	“	25-26 novembre 1992
“ “	“ 1994	“	25-26 novembre 1993
“ “	“ 1995	“	29-30 novembre 1994
Bilancio consuntivo	“ 1992	“	19-20 maggio 1993
“ “	“ 1993	“	25-26 maggio 1994
“ “	“ 1994	“	24-25 maggio 1995
“ “	“ 1995	“	22-23 maggio 1996
“ “	“ 1996	“	29 maggio 1997

Sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi risultano formulate brevi note del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro che, nella maggior parte dei casi si ripetono nell'evidenziare di anno in anno, oltre che l'esigenza della massima economicità gestionale particolari situazioni di irregolarità di cui si farà cenno nella “sedes materiae”.

L'assetto contabile dell'Ente risulta, pertanto, ancora improntato ai vecchi canoni pubblicistici in attesa della concreta attuazione del nuovo modello che sulla base del progetto formulato da una società di consulenza, è volto a realizzare fin dal prossimo consuntivo una rilevazione dei fatti di gestione più adeguata alle esigenze conoscitive della Cassa consentendo anche un costante monitoraggio ed un controllo della gestione su base budgetaria per singoli centri di responsabilità secondo criteri ed obiettivi prefissati.

7.2 *Il conto finanziario*

Da una visione di insieme dei consuntivi finanziari, relativi al periodo di tempo considerato nella presente Relazione (vedi prospetto n.5), va evidenziato che, circa le entrate, quelle per contribuzioni costituiscono la componente più significativa delle entrate correnti, specie a seguito dell' entrata in vigore delle Leggi n.583/1977 e n.773/1982 che ne hanno determinato un incremento assai notevole, ciò che in concreto comporta un più largo contributo della categoria alla propria previdenza.

Anche i redditi ed i proventi patrimoniali rappresentano una posta di notevole rilievo ammontante al 31.12.1996 ad oltre 100 mld.

Alla stazionarietà dei redditi mobiliari si contrappone il costante sia pure limitato incremento della redditività del patrimonio immobiliare riconducibile oltre che all'incremento del patrimonio anche all'applicazione della legge sull'equo canone che, come noto, prevede l'adeguamento annuale dell'importo dei canoni all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per quanto riguarda le spese, nel periodo considerato hanno subito notevoli incrementi quelle per il personale, quelle per le prestazioni istituzionali e quelle per l'acquisto di beni e servizi.

Per quanto riguarda il disavanzo finanziario registrato nell'esercizio 1994 va precisato che trattasi di disavanzo derivante da movimenti di capitale che non influiscono sulla gestione economica dell'Ente, come è facile rilevare dall'esame dei conti economici relativi ai predetti anni che presentano avanzi confluenti nelle riserve tecniche.

Prospetto n. 5

CONTO FINANZIARIO

(In Milioni)

	1992	1993	1994	1995	1996
ENTRATE					
<i>Avanzo di amministrazione iniziale</i>	65.440	81.563	189.867	181.758	261.407
<i>Entrate correnti</i>					
- aliquote contributive	184.061	184.345	191.207	235.649	261.837
- redditi e proventi patrimoniali	95.337	110.571	86.624	100.329	100.630
- vendite di beni e prestazioni	5	-	-	15	-
- poste correttive e compensative di spese correnti	4.858	5.596	5.200	5.472	5.453
- entrate non classificabili in altre voci	31.677	10.803	10.059	17.222	17.767
Totale entrate correnti	315.938	311.315	293.090	358.687	385.687
<i>Entrate per movimenti di capitali</i>					
- realizzo di valori mobiliari	602.158	390.697	1.103.711	2.093.060	2.713.395
- riscossione di crediti	3.451	3.318	3.452	3.523	22.411
- assunzione altri debiti finanziari	129	5	118	52	23
Totale entrate per movimenti di capitali	605.738	394.020	1.107.281	2.096.635	2.735.829
<i>Entrate per partite di giro</i>	21.885	31.981	53.235	39.304	46.953
Totale entrate per partite di giro	21.885	31.981	53.235	39.304	46.953
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	943.561	737.316	1.453.606	2.494.626	3.168.469
Disavanzo finanziario	-	-	8.988	-	119.263
Totale a pareggio	943.561	737.316	1.462.594	2.494.626	3.287.732

Prospetto n.5

CONTO FINANZIARIO

(In Milioni)

	1992	1993	1994	1995	1996
USCITE					
Spese correnti					
- spese per gli organi dell'ente	1.862	2.086	2.111	2.958	2.989
- oneri per il personale in servizio	6.090	6.651	6.564	7.210	8.607
- oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-
- acquisto beni consumo e servizi	10.521	11.431	16.177	17.361	17.562
- prestazioni istituzionali	97.566	116.918	141.006	156.762	192.567
- trasferimenti passivi	77	77	77	77	-
- oneri finanziari	1.031	784	1.198	1.659	1.958
- oneri tributari	12.922	17.946	21.022	21.379	23.278
- poste correttive e compensative di entrate correnti	6.278	5.270	7.570	10.637	4.985
- spese non classificabili in altre voci	3.399	1.964	3.319	2.378	10.157
Totale spese correnti	139.746	163.127	199.044	220.421	262.103
Spese in conto capitale					
- acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	122.601	40.268	30.712	453	5.161
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	163	251	325	315	82
- partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	648.964	351.902	1.132.909	2.070.534	2.972.220
- concessione di crediti ed anticipazioni	245	41.452	46.094	46.337	100
- indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio	96	-	112	119	936
- estinzione di debiti diversi	7	9	162	31	177
- partite di giro	21.885	31.981	53.236	39.304	46.953
Totale altre spese	793.961	465.863	1.263.550	2.157.093	3.025.629
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	933.707	628.990	1.462.594	2.377.514	3.287.732
Avanzo finanziario	9.853	108.325	-	117.112	-
Totale a pareggio	943.560	737.315	1.462.594	2.494.626	3.287.732
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	81.563	189.867	181.758	261.407	183.356

7.3 *Il conto economico*

Relativamente al conto economico di cui al seguente prospetto n.6, si osserva quanto segue.

Circa le entrate risulta evidente la notevole espansione di quelle per contributi degli iscritti cosicchè tali entrate, che raggiungevano i 184.061 milioni nel 1992 (il 58.2% delle entrate correnti dell'Ente), sono ascese a 261.837 milioni nel 1996, rappresentando il 65,7% di dette entrate.

Sull'andamento di tale voce vedi quanto riferito alle pagine 38 e sgg.

CONTO ECONOMICO

(in Milioni)

Prospetto n.6

	1992	1993	1994	1995	1996
ENTRATE					
Parte 1°					
- aliquote contributive	184.061	184.345	191.207	235.648	261.837
- redditi e proventi patrimoniali (imm., tit., mutui, dep. ban. e post.)	95.337	110.571	86.624	100.329	100.630
- proventi vari	36.540	16.399	15.259	22.696	23.221
Totale parte 1°	315.938	311.315	293.090	358.673	385.688
Parte 2°					
- sopravvenienze attive	6	2	935	1.728	53.263
- insussistenze passive	5.076	-	597	758	188
- trasferimenti attivi (*)	7	6	-	-	-
- entrate di pertinenza dell'esercizio da accertare negli esercizi successivi	-	-	-	-	22.488
Totale parte 2°	5.089	8	1.532	2.486	75.939
TOTALE GENERALE	(*) 321.027	311.323	294.622	361.159	461.627
Disavanzo economico	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	(*) 321.027	311.323	294.622	361.159	461.627
USCITE					
Parte 1°					
- spese per gli organi dell'ente	1.862	2.086	2.111	2.958	2.989
- oneri per il personale in servizio	6.090	6.651	6.564	7.210	8.607
- oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-
- acquisto beni di consumo e servizi	10.521	11.431	16.179	17.362	17.562
- prestazioni istituzionali	97.566	116.918	141.006	156.762	192.567
- trasferimenti passivi	77	77	77	77	-
- oneri finanziari	1.031	784	1.196	1.659	1.958
- oneri tributari	12.921	17.946	21.022	21.379	23.277
- poste correttive e compensative di entrate correnti	6.278	5.270	7.570	10.637	4.985
- spese non classificabili in altre voci	3.399	1.964	3.319	2.378	10.157
Totale parte 1°	139.745	163.127	199.041	220.422	262.102
Parte 2°					
- oneri per assistenza al personale (*)	7	6	-	-	-
- ammortamenti e deprezzamenti	2.556	2.455	2.331	2.344	4.333
- svalutazioni e deprezzamenti e accantonamenti	-	-	-	-	40.345
- quota a deguamento anzianità del personale	519	305	890	514	433
- variazioni patrimoniali straordinarie	466	23	3.842	41.639	8.297
- entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-	-	-	-	754
- spese di pertinenza dell'esercizio da impegnare negli esercizi successivi	-	-	-	-	14.017
Totale parte 2°	(*) 3.548	2.789	7.063	44.497	68.179
TOTALE GENERALE USCITE	(*) 143.293	165.916	206.107	264.919	330.281
Avanzo economico	177.734	145.407	88.515	96.240	131.346
Totale a pareggio	(*) 321.027	311.323	294.622	361.159	461.627

(*) Nota: relativamente all'esercizio 1992 gli importi contrassegnati sono riportati al netto del Fitto figurativo Sede.

Altra voce meritevole di analisi è quella relativa ai redditi e proventi patrimoniali, in netta ascesa nel 1993 e stazionaria negli ultimi esercizi del periodo considerato, come meglio è evidenziato nel seguente prospetto n.7.

Sul punto si rinvia a quanto più ampiamente riferito alle pagine 63 e sgg.

Prospetto n.7

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
(In Milioni)

	<i>Complessivi</i>	<i>Mobiliari</i>	<i>Immobiliari</i>
1992	95.337	83.286	12.051
1993	110.571	95.153	15.418
1994	86.624	69.662	16.962
1995	100.329	83.836	16.493
1996	100.630	83.689	16.941

Per quanto riguarda la parte “Uscite” del Conto economico, oltre a quanto è stato già detto circa quelle per le prestazioni istituzionali (192.567 milioni nel 1996 che costituiscono parte preponderante della spesa corrente dell’Ente), si rileva il costante incremento delle spese sostenute per il proprio personale ammontanti nel 1996, come già evidenziato, a 8.713 milioni, comprensivi degli accantonamenti per indennità di anzianità (vedi prospetto n.8).

L’incremento di spesa per il 1996 è da porre, in particolare in relazione all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti privatizzati in base al quale sono stati rivisti gli inquadramenti professionali ed adeguati i relativi compensi.

Va osservato inoltre che nel 1996 non è stato possibile dare applicazione alle forme retributive accessorie previste dal predetto contratto , concernenti il premio aziendale di risultato e la indennità per particolari funzioni, non essendo stato definito l’apposito contratto integrativo.

Sempre in tema di costo del personale va infine evidenziato che le retribuzioni della dirigenza sono state corrisposte nel 1996 in base alla normativa pubblicistica, essendo tuttora in corso di definizione il relativo contratto di categoria.

Altra voce del Conto economico che nel periodo considerato ha subito una costante lievitazione è quella delle spese per acquisto di beni di consumo e servizi.

Tali spese che nel 1992 ammontavano a 10.521 milioni, nel 1996 sono ascese a 17.562 milioni, costituenti il 6,7% della spesa corrente.

Prospetto n.8

ANALISI SPESE PER IL PERSONALE

(In Milioni)

	1992	1993	1994	1995	1996
Stipendi ed altri assegni fissi	3.732	4.072	3.982	4.131	4.901
Compensi per lavoro straordinario	775	737	813	1.106	1.088
Indennità e spese per missioni	51	3	63	14	20
Contributi previdenziali e assistenziali	1.512	1.819	1.692	1.867	2.098
Corsi di aggiornamento	21	21	14	93	80
Equo indennizzo	-	-	-	-	93
Accantonamenti per indennità di anzianità	519	305	890	514	433
TOTALE	6.610	6.957	7.454	7.725	8.713

La posta comprende due grandi categorie: le spese per il funzionamento amministrativo dell'Ente e le spese per oneri e servizi per la gestione immobiliare.

Tra le voci più significative della prima categoria si segnalano le spese che la Cassa sostiene per il Centro Elaborazione Dati (1.911,8 milioni nel 1996).

Per quel che concerne il processo di automazione dell'Ente, la Corte condivide l'esigenza di portare a compimento ogni adeguata azione intesa, in un equilibrato rapporto fra costi e benefici al conseguimento di risultati adeguati alle sue esigenze funzionali.

Tra le spese di funzionamento vanno inoltre annoverate per la loro particolare rilevanza (2.329,5 milioni nel 1996) quelle per onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze.

La necessità di un così diffuso e oneroso ricorso ad incarichi e consulenze esterne troverebbe la sua giustificazione nella mancanza di appositi ruoli professionali. Le spese in questione attengono infatti agli onorari dovuti a professionisti investiti di particolari incarichi specie in materia legale e fiscale ed alle parcelle dovute alla Società di consulenza per l'opera svolta per la riorganizzazione strutturale e procedurale dei servizi della Cassa.

Al riguardo la Corte, pur prendendo atto delle ragioni addotte dall'Ente, sente di dover ancora una volta riaffermare il principio generale secondo cui le amministrazioni e gli enti debbono di regola utilizzare per l'assolvimento dei compiti di istituto il proprio personale e la propria organizzazione.

A tale principio è consentito derogare solo in casi eccezionali quando particolari incombenzi non possono essere assolti dal personale dipendente e per limitato periodo di tempo solo in via eccezionale prorogabile.

Circa le spese per oneri e servizi per la gestione immobiliare (3.995,6 milioni nel 1996) va rilevato che essa è in buona parte comprensiva delle spese che la Cassa è obbligata a sostenere, ma di cui può chiedere il rimborso ai locatari a norma della L.392/1978.

7.4 *Il conto patrimoniale*

La situazione patrimoniale dell'Ente, alla chiusura degli esercizi considerati è la seguente (prospetto n.9).

Prospetto n.9

SITUAZIONE PATRIMONIALE (in milioni di lire)	1992	1993	1994	1995	1996
ATTIVITA'					
Immobili :					
- Stabili di proprietà *	207.679	208.776	209.453	416.697	419.504
- Impieghi in corso di realizzazione	121.000	1.815	0	0	0
- Impieghi da realizzare ex lege 498/1992	0	38.012	67.674	67.674	67.674
- Manutenzioni straordinarie in corso	2.617	1.961	1.791	630	3.178
- Impieghi immobiliari Società controllate **	283.771	404.771	406.586	0	0
Totale immobili	615.067	655.335	685.504	485.001	490.356
Partecipazioni in Società controllate	0	0	0	406.586	407.787
Investimenti mobiliari :					
- Titoli di Stato (BTP e CCT)	516.483	428.409	434.025	370.957	615.863
- Obbligazioni bancarie, FS e Enel	9.707	32.421	34.531	34.935	30.986
- Cartelle mutui ipotecari iscritti	78.263	87.329	116.719	151.125	184.379
- Cartelle mutui ipotecari iscritti da erogare	1.894	19.394	11.476	17.218	1.700
Crediti bancari e finanziari :					
- Mutui e anticipazioni attive	41.986	80.139	119.939	162.373	143.190
- Prestiti al personale	498	479	528	463	278
Immobilizzazioni tecniche (mobili e macchine)	2.729	2.980	3.452	3.316	821
Disponibilità in conto corrente bancario	46.538	93.647	107.661	200.650	54.460
Residui attivi	170.922	171.299	169.259	190.481	249.668
Altre attività	0	0	0	0	36.361
Totale attività	1.484.087	1.571.432	1.683.094	2.023.105	2.215.849
PASSIVITA'					
Residui passivi	135.898	75.079	95.162	129.724	120.773
Depositi cauzionali di terzi	1.842	1.838	1.793	1.815	1.660
Fondi di accantonamento vari :					
- Fondo trattamento fine rapporto	2.416	2.721	3.499	3.894	3.391
- Fondo per imposte in contenzioso	0	0	0	0	1.000
Poste rettificative dell'attivo :					
- Fondo ammortamento immobili	13.425	15.520	17.617	19.725	23.953
- Fondo ammortamento mobili e macchinari	1.889	2.250	2.483	2.719	306
- Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0	39.000
- Fondo svalutazione titoli	0	0	0	0	14.217
Altre passività	0	0	0	0	14.975
Totale passività	155.470	97.408	120.554	157.877	219.275
PATRIMONIO NETTO :					
Riserva legale	255.000	360.000	363.000	1.562.551	1.658.792
Altre riserve	895.884	968.617	1.111.025	206.436	206.436
Avanzo economico d'esercizio	177.733	145.407	88.515	96.241	131.346
Totale patrimonio netto	1.328.617	1.474.024	1.562.540	1.865.228	1.996.574

*) Nel 1995, a seguito della privatizzazione ex D.Lvo 509/1994, l'importo degli stabili è stato rivalutato di 206 miliardi.
 **) Dal 1995 il valore degli impieghi immobiliari tramite Società controllate è riportato sotto la voce "Partecipazioni".

Dal prospetto sopra evidenziato si desume, in particolare, che il patrimonio netto della Cassa, ammontante al 31 dicembre 1992 a 1.328,6 mld., è negli anni successivi, a causa della devoluzione a riserva dei ricorrenti utili di esercizio, costantemente aumentato fino ad ascendere a 1996,5 mld. al 31 dicembre 1996.

7.4.1 *Gli investimenti patrimoniali*

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.509 del 30.6.1994, che ha trasformato in persone giuridiche private gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, la Cassa effettuava acquisti mobiliari ed immobiliari ai fini di investimento, operando sulla base dei piani di impiego dei fondi disponibili che venivano predisposti ed inviati, per l'approvazione, ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art.65 della legge 30.4.1969 n.153.

Detti fondi disponibili, costituiti dalle somme di denaro eccedenti la normale liquidità di gestione, venivano destinati, per un terzo, agli investimenti immobiliari.

I piani di impiego dovevano essere presentati, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che provvedeva all'approvazione, di concerto con i Ministeri del Tesoro e del Bilancio, entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

A norma dell'art.8 della Legge 4.2.1967 n.37, il Consiglio di Amministrazione della Cassa deliberava la seguente destinazione dei fondi disponibili:

- 1) Acquisto di titoli di Stato
- 2) acquisto di titoli di Istituti di credito
- 3) acquisto di beni immobili
- 4) mutui su beni immobili

Ora a far data dal 1.1.1995, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n.509/95 la Cassa, ai sensi dell'art.20 punto 3 dello Statuto che richiama l'art.3, comma 3 del citato decreto, continua a predisporre con cadenza annuale il piano in questione.

Ai sensi dell'art.1 comma 3 del decreto 509/94 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di intesa con i Ministeri di cui al comma 1 dello stesso articolo può formulare motivati rilievi sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti in ogni bilancio preventivo.

Ai sensi dell'art.2 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, la Cassa può destinare, annualmente, le somme eccedenti la normale necessità di gestione, nelle attività di seguito elencate:

- a) investimenti immobiliari
- b) depositi in conto corrente
- c) titoli di stato
- d) titoli emessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito speciale
- e) annualità dovute dallo Stato acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione
- f) obbligazioni in lire ed in valuta estera
- g) mutui debitamente garantiti
- h) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia e di altri istituti
- i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS ed altri Enti

- j) azioni emesse da società quotate aventi sede legale nella Unione Europea
- k) quote di fondi di investimento obbligazionari puri
- l) accettazione bancarie e cambiali finanziarie
- m) impieghi diversi da quelli sopra indicati, previa delibera motivata del Comitato dei Delegati.

La privatizzazione della Cassa, come si è visto ha consentito l'introduzione di nuove regole statutarie che prevedono una più ampia ed autonoma gestione del patrimonio mobiliare in forme di investimento più evolute. D' altra parte il nuovo scenario che si è venuto a delineare in cui i titoli pubblici italiani non offrono più gli elevati rendimenti del passato, possono indurre i dirigenti responsabili a nuove scelte di investimento che implicano, naturalmente un necessario cambiamento culturale e nuove responsabilità.

La Corte ritiene peraltro che la natura pubblica dell'attività svolta dall'Ente e la stessa natura dei prelievi contributivi che la Cassa effettua a carico degli iscritti, imponga prudenza negli investimenti, obbligo di risultato, trasparenza e giustificazione delle scelte di fronte agli iscritti.

In tale quadro deve essere valutata l'iniziativa assunta dall'Ente con la delibera n.136 del 10 giugno 1998 con la quale è stato affidata a tre diversi istituti bancari la gestione in nome e per conto della Cassa di altrettanti pacchetti costituiti da liquidità per L.30 miliardi.

La gestione prevede la garanzia di restituzione del capitale affidato solo a partire dal 4° anno; l'impegno delle banche a liquidare il portafoglio entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale disdetta; l'obiettivo primario dell'istituto di credito di individuare le allocazioni che consentano di ottimizzare la combinazione rischio rendimento e che gli utili finanziariamente conseguiti al termine di ogni esercizio siano corrisposti alla Cassa.

Circa la scelta dei parametri di rischio la Cassa si è ispirata a criteri di sufficiente prudenza autorizzando investimenti mobiliari in obbligazioni od azioni emesse dalla Società aventi sede legale in paesi del G7 o Svizzera le cui azioni siano quotate da almeno tre anni purchè il valore dell'investimento non superi il 5% del capitale della società emittente.

Su tale scelta è stata acquisito l'assenso del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale.

La Corte, pur prendendo atto dell'attenzione posta dalla Cassa nel disporre, peraltro in via ancora sperimentale, i citati investimenti, tiene comunque a raccomandarne il contenimento in relazione agli oneri ed all'alea ad essi inerenti in considerazione della natura delle risorse impiegate che, come è noto sono beni di pubblica utilità finalizzati al pagamento delle prestazioni previdenziali obbligatorie.

Dall'altra parte è appena il caso di richiamare la prescrizione contenuta nell'art.3, lettera "O" dello Statuto secondo cui il ricorso agli investimenti mobiliari diversi non può non tenere nel debito conto "la liquidità, la sicurezza e la redditività dell'investimento" fattori questi cui non è dato alla Cassa di derogare e che potrebbero non essere del tutto garantiti a fronte di scelte gestionali che si appalesino non in perfetta coerenza con tali principi.

Va segnalato, infine, che la Cassa, in virtù di quanto stabilito dall'art.3 dello Statuto e dell'art.1 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, può, per il perseguimento degli scopi statuari o al fine della limitazione della responsabilità patrimoniale, del perseguimento dell'efficienza gestionale e della massimizzazione della redditività netta, avvalersi di società collegate e/o controllate.

La Cassa deve detenere in ciascuna Società partecipazioni pari almeno alla maggioranza del capitale con diritto di voto. Partecipazioni inferiori sono consentite unicamente in dipendenza di esigenza di allargamento della compagine societaria ad altri enti previdenziali, nonché a primarie assicurazioni private e banche. Comunque la partecipazione societaria non può essere inferiore al 20% del capitale. Sempre, ai sensi del suddetto articolo la Cassa può detenere partecipazioni rilevanti in società di gestione immobiliari, in società che prestino servizi prevalentemente in favore della Cassa, nonché in società di cui alla legge n.1 del 2 gennaio 1991 e degli istituti di credito.

La Cassa avvalendosi della facoltà già ad essa conferita dall'art.31 della menzionata Legge n.37/1967, secondo cui gli acquisti di beni immobili potevano essere effettuati "anche sotto forma di quote sociali" aveva acquisito la proprietà delle Società immobiliari "Acquario" e "Italiana Lavori".

Funzione specifica di dette Società era quella di gestire alcune unità immobiliari di proprietà della Cassa.

Giova a tal proposito ricordare che la Corte dei Conti nel precedente referto ebbe ad osservare che in base ai principi generali dell'ordinamento amministrativo contabile allora vigente, l'acquisto delle evidenziate quote sociali poteva ritenersi ammissibile soltanto nei limiti in cui rappresentasse un modo straordinario e temporaneo di facilitare l'impiego delle disponibilità dell'ente in investimenti immobiliari.

Diversamente operando si sarebbe venuto a sottrarre alla disciplina pubblicistica buona parte dell'attività patrimoniale dell'ente medesimo venendosi così a realizzare un permanente trasferimento di attività dall'ente ad un diverso soggetto avente struttura, dimensione e collazione privatistiche.

Nel 1996 con atto di fusione del 28 maggio le predette Società riunite in un unico organismo hanno assunto la nuova denominazione di "Groma Srl".

In relazione a quanto sopra la Corte, pur rilevando che le perplessità precedentemente formulate in ordine alla costituzione di Società partecipate possono ritenersi superate alla luce della nuova configurazione giuridica dell'Ente, ritiene non di meno che l'Ente non possa comunque esimersi da una corretta rappresentazione della complessiva situazione del proprio patrimonio immobiliare ed in tal senso non può omettersi dal segnalare l'anomalia sussistente sino all'esercizio 1994, costituita dal mancato inserimento di dette partecipazioni nel conto patrimoniale dell'Ente e dal conseguente inserimento sotto la voce "Immobili" anche di quelli che la Cassa possiede attraverso le prefate Società e pertanto acquisiti al patrimonio delle Società stesse.

Circa l'entità dei risultati conseguiti dalla società Groma nel 1996, va rilevato che a fronte di fabbricati per 331.913 milioni, l'utile conseguito è stato

di soli 1.889 milioni nonostante che a determinare tale risultato abbiano concorso 3.570 milioni di ricavi corrisposti alla Società dalla Cassa Geometri per canoni di locazione della sede e delle attrezzature ed arredi.

Va, pertanto, riesaminata la validità delle scelte sinora seguite nel quadro della irrinunciabile ricerca di strategie orientate alle forme di investimento maggiormente redditizie.

7.4.2 *Rivalutazione del patrimonio immobiliare*

Il patrimonio immobiliare, è stato rivalutato al momento della trasformazione della Cassa da ente di diritto pubblico in ente di diritto privato su base associativa. Il nuovo valore di trasformazione di ciascun immobile di proprietà della Cassa risulta da un allegato alla delibera di trasformazione assunta dal Comitato dei Delegati in data 17 novembre 1994.

Per assegnare il nuovo valore di trasformazione a ciascun immobile è stato considerato l'importo più elevato tra il prezzo di acquisto e la rendita catastale degli stessi.

La predetta rivalutazione ha indotto una plusvalenza di 206 miliardi iscritta nel bilancio 1995 in un'apposita riserva non distribuibile di patrimonio netto.

7.4.3 *Attuazione dei piani di impiego*

Relativamente all'attuazione del piano di impiego dei fondi disponibili per investimenti immobiliari, per gli anni dal 1992 al 1996, come si evince dalla seguente tabella, risultano complessivamente impegnati L.192.732,3 milioni a fronte di una disponibilità prevista dagli stessi piani pari a L.373.096,7 milioni.

ANNO	PREVISIONE	TOTALE IMPEGNATO
1992	121.457.500.000	121.051.019.905
1993	95-030.000.000	39.826.800.000
1994	74.154.500.000	29.661.800.000
1995	80.055.505.000	= =
1996	2.399.264.000	2.192.685.000
TOTALE	373.096.769.000	192.732.304.905

L'importo di L.121.051 milioni, impegnato nell'anno 1992 per acquisti immobiliari, è stato interamente trasferito nel corso degli esercizi 1992 e 1993 alla Società partecipata "Acquario" in attuazione del piano impiego dei fondi disponibili per il 1992.

Gli importi di L.39.826,8 milioni e di L.29.661,8 milioni che sono stati impegnati rispettivamente nel 1993 e nel 1994 per acquisti immobiliari da effettuarsi in attuazione dei piani di investimento riguardano essenzialmente stanziamenti per il Fondo Edilizio Universitario previsto dalla L.48 del 23.12.1992. Di questi ultimi sono stati erogati soltanto L.1.815 milioni nel 1993. Il rimanente importo di L.67.673,6 milioni figura in conto residui nel bilancio consuntivo del 1996.

L'importo di L.2.192,6 milioni impegnato ed erogato nel 1996 è stato destinato per L.428.950 milioni all'acquisto di un immobile a Treviso in Via Piave n.15 e per L.763.735 milioni all'acquisto di un Immobile a Udine in Via Grazzano n.5. Entrambi gli immobili acquistati sono stati dati in locazione ai colleghi dei geometri delle rispettive città.

7.4.4 - *Redditi immobiliari*

Per quanto riguarda la redditività immobiliare, dall'esame della relativa tabella (prospetto n. 10), si può riscontrare un andamento costante delle entrate e delle uscite relative al periodo considerato. L'unico fenomeno di rilievo riguarda una differenza di L.1 miliardo e 529 milioni tra le spese sostenute nel 1995 e quelle del 1996 da imputare principalmente ad un incremento della quota annua di ammortamento che si è praticamente raddoppiata per effetto della rivalutazione del patrimonio immobiliare operata nel 1995.

Conseguentemente, anche i tassi di rendimento del patrimonio immobiliare del 1995 e del 1996 hanno subito una riduzione apparente dal 9.29% del 1994 al 4.59% e 4.58% rispettivamente del 1995 e del 1996.

Prospetto n.10

GESTIONE IMMOBILIARE - Reddittività (in milioni di lire)									
Anno	Entrate		Totale (1)	di gestione	Spese		Ammortam.	Totale	Reddito di gestione (2)
	Affitti	Altre entrate			di manutenz.	Imposte			
1992	12.061	2.839	14.900	4.412	858	4.999	2.161	12.430	2.470
1993	15.418	3.253	18.671	3.425	462	6.715	2.095	12.697	5.974
1994	16.962	2.487	19.449	3.975	464	7.182	2.097	13.718	5.731
1995	16.492	2.630	19.122	4.476	443	7.265	2.108	14.292	4.830
1996	16.941	2.262	19.203	3.996	333	7.359	4.227	15.915	3.288

GESTIONE IMMOBILIARE - Consistenza (in milioni di lire)		
Anno	Valore in bilancio complessivo*	Prezzo di acquisto (b)
	Immobili: Cassa (a)	
1992	615.067	207.679
1993	655.335	208.776
1994	685.504	209.453
1995	485.001	210.261
1996	490.356	213.068

GESTIONE IMMOBILIARE - Indicatori di redditività					
Tassi percentuali di rendimento			1992	1993	1994
Totale entrate Valore in bilancio			(1/a)	7,17%	8,94%
Totale entrate Prezzo di acquisto			(1/b)	7,17%	8,94%
Reddito di gestione Valore in bilancio			(2/a)	1,19%	2,86%
Reddito di gestione Prezzo di acquisto			(2/b)	1,19%	2,86%
				1995	1996
				4,59%	4,58%
				9,09%	9,01%
				1,16%	0,78%
				2,30%	1,54%

(*) Il valore complessivo di bilancio comprende sia gli impieghi in corso di realizzazione, sia, fino al 1994, quelli effettuati tramite Società controllate.

In altra tabella di cui allo stesso prospetto n.10, sono riportati alcuni indicatori di redditività denotanti la sostanziale modestia delle rendite che la Cassa trae dai propri beni immobiliari.

A fronte infatti di un valore patrimoniale iscritto nel bilancio 1996 per 419.504 milioni, i fitti attivi sono risultati pari a soli 16.941 milioni, ciò senza considerare gli oneri di gestione e le imposte e tasse che gravano su detto patrimonio, il che ne riduce la redditività rispetto al prezzo di acquisto ad una percentuale oscillante, nel periodo considerato tra l'1,19% (1992) e il 2,86% (1993).

Se si tiene conto invece del valore in bilancio la redditività degli immobili oscilla in percentuale tra lo 0,78% (1996) ed il 2,86% (1993).

Il modesto e tendenzialmente decrescente valore della redditività può indurre a valutare una graduale dismissione degli immobili per i quali siano particolarmente onerosi i costi di manutenzione e di amministrazione in rapporto ai ricavi conseguiti.

7.4.5 *Redditi mobiliari*

Con riferimento al patrimonio mobiliare (vedi prospetto n. 11) al 31 dicembre 1996 la voce “Titoli” risulta costituita da titoli di Stato (CCT e BTP), dalle obbligazioni delle banche delle ferrovie dello Stato e dell’ENEL e dalle cartelle di mutui ipotecari.

In relazione all’evoluzione del patrimonio mobiliare si osserva che le attività finanziarie in portafoglio tendono ad aumentare con una composizione sbilanciata a favore dei titoli a breve e a medio – lungo termine rispetto alle attività liquide e ai crediti.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto n.11

Valori Mobiliari al 31 dicembre 1996

Titolo	Scadenza	Valore Nominale	Prezzo di acquisto
<i>Obbligazioni</i>			
CRED. FOND. OR.	VARIE	2.000.000	1.710.000
CRED. FOND. OR.	VARIE	16.050.000	15.247.500
CRED. FOND. OR.	VARIE	2.500.000	2.276.250
Elibanca	1999	2.035.000.000	1.891.960.000
IS	2000	9.000.000.000	9.049.500.000
ENEL 85/2000-2	2000	8.068.000.000	8.068.000.000
OBBLIG. CRED. IT.	2000	5.841.500.000	4.965.275.000
OBBL. PASCHI	2004	4.156.000.000	4.135.220.000
Migliorconsorzio	2004	1.652.800.000	1.517.270.400
Credito fondiario	2004	1.352.000.000	1.339.156.000
Totale Obbligazioni		32.057.850.000	30.985.615.150
<i>Certificati di credito del Tesoro</i>			
C.C.T.	feb-97	10.000.000.000	9.600.000.000
C.C.T.	lug-98	20.000.000.000	19.626.000.000
C.C.T.	ott-98	10.000.000.000	9.807.000.000
C.C.T.	dic-98	13.000.000.000	12.677.600.000
C.C.T.	gen-99	3.000.000.000	2.684.100.000
C.C.T.	ago-99	15.000.000.000	13.770.000.000
C.C.T.	ott-01	6.000.000.000	5.806.200.000
C.C.T.	feb-02	15.000.000.000	14.220.000.000
C.C.T.	giu-02	10.000.000.000	10.120.000.000
C.C.T.	giu-02	20.000.000.000	20.240.000.000
C.C.T.	ago-02	10.000.000.000	10.100.000.000
C.C.T.	nov-02	21.970.000.000	21.754.694.000
C.C.T.	mag-03	11.100.000.000	11.230.980.000
C.C.T.	mag-03	15.000.000.000	15.210.000.000
C.C.T.	lug-03	13.500.000.000	13.635.000.000
C.C.T.	lug-03	16.800.000.000	17.025.120.000
Totale C.C.T.		210.370.000.000	207.506.604.000
<i>Bicini del Tesoro Poliennale</i>			
B.P.T.	mag-97	10.000.000.000	9.600.000.000
B.P.T.	set-97	24.500.000.000	22.920.975.000
B.P.T.	nov-97	2.085.000.000	1.943.220.000
B.P.T.	nov-97	40.000.000.000	37.260.000.000
B.P.T.	giu-98	20.000.000.000	19.430.000.000
B.P.T.	set-98	20.000.000.000	19.450.000.000
B.P.T.	set-98	5.000.000.000	4.862.500.000
B.P.T.	gen-99	9.000.000.000	8.109.000.000
B.P.T.	apr-99	10.000.000.000	10.459.000.000
B.P.T.	lug-99	10.000.000.000	10.470.000.000
B.P.T.	lug-99	20.000.000.000	20.968.000.000
B.P.T.	ago-99	10.000.000.000	8.565.000.000
B.P.T.	lug-01	20.000.000.000	21.262.000.000
B.P.T.	lug-01	15.000.000.000	15.969.000.000
B.P.T.	set-01	10.000.000.000	9.655.000.000
B.P.T.	set-01	20.340.000.000	19.943.370.000
B.P.T.	ott-03	5.000.000.000	4.010.000.000
B.P.T.	ott-03	5.000.000.000	4.305.000.000
B.P.T.	ott-03	9.800.000.000	9.800.000.000
B.P.T.	gen-04	25.000.000.000	26.615.000.000
B.P.T.	gen-04	25.000.000.000	26.625.000.000
B.P.T.	gen-04	10.000.000.000	10.655.000.000
B.P.T.	apr-04	20.000.000.000	21.296.000.000
B.P.T.	ago-04	12.500.000.000	10.085.000.000
B.P.T.	gen-05	6.500.000.000	5.993.000.000
B.P.T.	gen-05	5.000.000.000	4.485.500.000
B.P.T.	lug-06	40.000.000.000	43.620.000.000
Totale B.P.T.		409.725.000.000	408.356.565.000
<i>Cartelle fond. Mutui edo Cariplo</i>			
Cartelle fond. Mutui edo Cariplo		74.979.336.000	74.979.336.000
<i>Cartelle fondiarie Mutui edo B.N.L.</i>			
Cartelle fondiarie Mutui edo B.N.L.		109.399.605.000	109.399.605.000

TOTALE COMPLESSIVO

Valore Nominale
836.531.791.000Prezzo di acquisto
831.227.815.150

I proventi derivanti dal patrimonio mobiliare registrano (vedi prospetto n.12) una crescita progressiva dovuta essenzialmente al continuo aumento del capitale investito.

Con riferimento ai saggi medi di rendimento rilevabili dallo stesso prospetto n 12, il rendimento del patrimonio mobiliare registra il massimo livello nel 1992 (10,7%) mentre negli anni successivi si attesta su percentuali oscillanti tra il 6,72% del 1994 ed il 7,86% del 1996.

Prospetto n. 12

GESTIONE MOBILIARE - Reddittività (in milioni di lire)							
TIPOLOGIA D'IMPIEGO PER ESERCIZIO	Cap. medio investito * (a)	Redditi lordi (b)	Redditi netti (c)	Utili e perdite da realizzo		Saggi medi di rendimento	
				lordi	netti	lordi (b/a)	netti (c/a)
ESERCIZIO 1992							
Titoli a breve termine	49.900	6.123	5.358	0	0	12,27%	10,74%
Titoli a medio e lungo termine	524.667	63.984	-	-	-	12,20%	-
- titoli di Stato (BTP e CCT)	-	-	-	-	-	-	-
- obbligazioni bancarie, FS e Enel	-	-	-	-	-	-	-
Cartelle mutui ipotecari iscritti	57.330	3.908	-	-	-	6,82%	-
Totale	631.897	74.015	-	-	-	11,71%	-
ESERCIZIO 1993							
Titoli a breve termine	24.150	2.117	1.852	0	0	8,77%	7,67%
Titoli a medio e lungo termine	493.510	74.118	-	-	-	15,02%	-
- titoli di Stato (BTP e CCT)	-	-	-	-	-	-	-
- obbligazioni bancarie, FS e Enel	-	-	-	-	-	-	-
Cartelle mutui ipotecari iscritti	82.796	6.664	-	-	-	8,05%	-
Totale	600.456	82.899	-	-	-	13,81%	-
ESERCIZIO 1994							
Titoli a breve termine	97.100	7.347	6.429	0	0	7,57%	6,62%
Titoli a medio e lungo termine	464.693	48.751	42.657	1.172	1.026	10,49%	9,18%
- titoli di Stato (BTP e CCT)	431.217	46.274	40.490	1.172	1.026	10,73%	9,39%
- obbligazioni bancarie, FS e Enel	33.476	2.477	2.167	0	0	7,40%	6,47%
Cartelle mutui ipotecari iscritti	102.024	5.405	2.179	0	0	5,30%	2,14%
Totale	663.817	61.503	51.265	1.172	1.026	9,27%	7,72%
ESERCIZIO 1995							
Titoli a breve termine	167.400	14.174	12.402	0	0	8,47%	7,41%
Titoli a medio e lungo termine	437.224	46.279	39.901	2.857	2.493	10,58%	9,13%
- titoli di Stato (BTP e CCT)	402.491	43.357	37.938	2.916	2.552	10,77%	9,43%
- obbligazioni bancarie, FS e Enel	34.733	2.922	1.963	-59	-59	8,41%	5,65%
Cartelle mutui ipotecari iscritti	133.922	9.399	5.014	0	0	7,02%	3,74%
Totale	738.546	69.852	57.317	2.857	2.493	9,46%	7,76%
ESERCIZIO 1996							
Titoli a breve termine	234.600	18.120	15.855	0	0	7,72%	6,76%
Titoli a medio e lungo termine	403.250	46.364	40.199	2.290	1.990	11,50%	9,97%
- titoli di Stato (BTP e CCT)	378.100	43.901	38.414	2.406	2.106	11,61%	10,16%
- obbligazioni bancarie, FS e Enel	25.150	2.463	1.785	-116	-116	9,79%	7,10%
Cartelle mutui ipotecari iscritti	174.900	14.313	7.801	0	0	8,18%	4,46%
Totale	812.750	78.797	63.855	2.290	1.990	9,70%	7,86%

*) Valore medio attribuito a calcolo

7.4.6 *Le immobilizzazioni tecniche ed i residui attivi*

Pr quanto riguarda la consistenza delle immobilizzazioni tecniche (v.prospetto n.13) va rilevato che, a decorrere dall'anno 1996 i relativi importi sono riportati in bilancio al netto dei valori interamente ammortizzati.

Prospetto n.13

Consistenza Immobilizzazioni Tecniche al 31/12/1996

	Immobilizzazioni Tecniche			Fondo Ammortamento		
	Consistenze iniziali	Variazioni	Consistenze finali	Consistenze iniziali	Quote d'esercizio	Consistenze finali
1992	2.565.723.659	163.244.160	2.728.967.819	1.495.385.500	394.022.539	1.889.408.039
1993	2.728.967.819	250.585.106	2.979.552.925	1.889.408.039	359.981.244	2.249.389.283
1994	2.979.552.925	472.918.326	3.452.471.251	2.249.389.283	233.324.817	2.482.714.100
1995	3.452.471.251	136.509.455	3.315.961.796	2.482.714.100	236.305.134	2.719.019.234
1996	797.961.975	22.696.738	820.658.713	201.019.414	105.008.706	306.028.120

N.B. : dall' anno 1995, gli importi delle immobilizzazioni tecniche sono riportati al netto dei valori interamente ammortizzati..

In ordine infine ai residui attivi (vedi prospetto n. 14), ammontanti al 31.12.1996 a 249.668 milioni, la notevole rilevanza di tale importo rappresenta allo stato un fatto non facilmente eliminabile, in quanto determinato in buona parte da somme da riscuotere per contributi a carico degli iscritti inclusi nei ruoli esattoriali del 1996 di cui due rate scadono nel corso del 1997 e che, pertanto, stante la loro certezza di acquisizione possono definirsi fisiologici.

Tuttavia, adeguate misure vanno adottate per il dimensionamento delle componenti riguardanti esercizi pregressi che nel 1996 hanno raggiunto una notevole consistenza per un importo di 85.288 milioni.

Prospetto n.14

Situazione dei Residui al 31 Dicembre di ogni anno

(In Milioni)

	1992	1993	1994	1995	1996
RESIDUI ATTIVI					
- esercizio corrente	148.318	129.156	138.408	162.212	164.380
- Esercizi precedenti	22.604	42.143	30.851	28.269	85.288
TOTALE	170.922	171.299	169.259	190.481	249.668
RESIDUI PASSIVI					
- esercizio corrente	130.240	69.164	53.306	98.372	17.906
- Esercizi precedenti	5.658	5.914	41.856	31.352	102.866
TOTALE	135.898	75.078	95.162	129.724	120.772

7.4.7 *I residui passivi*

In ordine, invece, al passivo della situazione patrimoniale, i residui ammontanti al 31.12.1996 a 120.773 milioni ne costituiscono la posta più rilevante.

In merito al tuttora notevole ammontare di tali residui, la Corte, pur dando atto che tale fenomeno è, per buona parte, ascrivibile all'abolizione dell'esercizio suppletivo, un periodo nel corso del quale era possibile riscuotere e pagare per conto dell'esercizio già chiuso, tuttavia, in considerazione della perdurante ampiezza del fenomeno, sollecita l'Ente a porre in essere ogni utile iniziativa atta a contenerne al massimo le dimensioni e nello stesso tempo di ridurre ed eliminare quanto più possibile i residui concernenti gli esercizi più remoti.

7.4.8 *Il Fondo di Garanzia*

Tra i vari fondi istituiti nel passivo della situazione patrimoniale della Cassa una particolare menzione va riservata al cosiddetto Fondo di Garanzia.

L'importo di detto Fondo nell'anno 1994 è stato incrementato di 3 mld. e pertanto al 31 dicembre di tale anno il suo valore risultava pari a 363 mld. di lire (vedi prospetto n. 15).

Adeguamento Fondo di Garanzia 1993

Prospetto n.15

Titolo	Scadenza	Cod. ABI	Valore Nominale	Banca
Certificati di credito del Tesoro				
C.C.T.	01/11/94	13064	20.000.000.000	CARIPLO B.N.A.
C.C.T.	01/02/95	12822	30.000.000.000	B.N.A.
C.C.T.	01/04/95	12826	9.000.000.000	B. NAPOLI
C.C.T.	01/05/95	12828	3.000.000.000	B. TOSCANA
C.C.T.	01/06/95	12829	5.000.000.000	CARIPLO
C.C.T.	01/08/95	12834	65.000.000.000	CARIPLO M.P.S. B. NAPOLI B.N.L.
C.C.T.	01/09/95	12836	10.000.000.000	B. NAPOLI
C.C.T.	01/01/96	12848	10.000.000.000	B.N.A.
C.C.T.	01/05/96	12858	20.000.000.000	CARIPLO
C.C.T.	01/10/96	12822	19.000.000.000	B.N.A.
C.C.T.	18/02/97	12878	10.000.000.000	BANCA DI ROMA
C.C.T.	01/07/98	13202	20.000.000.000	M.P.S.
Totale C.C.T.			221.000.000.000	
Buoni del Tesoro Poliennali				
B.P.T.	01/09/94	12671	19.000.000.000	B. TOSCANA
B.P.T.	01/09/96	12682	11.000.000.000	M.P.S.
B.P.T.	01/05/97	36606	10.000.000.000	BANCA DI ROMA
B.P.T.	01/09/97	36613	24.000.000.000	M.P.S.
B.P.T.	01/11/97	12673	42.000.000.000	M.P.S. B. NAPOLI
B.P.T.	20/06/98	12681	20.000.000.000	B.N.L.
B.P.T.	18/09/98	12684	13.000.000.000	B.N.L.
Totale B.P.T.			139.000.000.000	
RIEPILOGO				
C.C.T.			221.000.000.000	
B.P.T.			139.000.000.000	
TOTALE FONDO			360.000.000.000	

L'importo del Fondo di Garanzia (ex art. 12 L. 773/82) nell'anno 1994 è stato incrementato di 3 miliardi, pertanto al 31/12/1994 il valore del suddetto Fondo risulta essere pari a 363.000.000.000 di Lire.

Dall'esercizio 1995, a seguito della privatizzazione dell'Ente (ex D.L.vo 509/94), il Fondo di Garanzia già pari alla somma delle riserve, è stato sostituito dalla **Riserva Legale** di importo pari a L. 1.562.550.717.187.

Per l'esercizio 1996, la **riserva legale** è stata portata al valore di L. 1.658.792.032.403.

A iniziare dall'esercizio 1995, a seguito della privatizzazione dell'Ente, il Fondo di Garanzia già pari alla somma delle riserve, a termini delle prescrizioni del più volte citato decreto legislativo n.509/1994, è stato sostituito dalla riserva legale di importo pari a 1.562,5 mld.

Per l'esercizio 1996 la riserva legale è stata portata al valore di 1.658,7 mld., coprendo nove annualità delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno.

8 *La situazione amministrativa*

Dal seguente prospetto n.16 si evince la situazione amministrativa dell'Ente nel corso del periodo considerato dalla presente Relazione.

La gestione relativa al 1996, così come le precedenti, presenta un avanzo di amministrazione assai cospicuo (circa 183.356 milioni) il che, se da una parte conferma che la gestione della Cassa poggia allo stato attuale su validi supporti economici e finanziari, non può esimere dalle considerazioni svolte in altra parte della Relazione, sull'esigenza di intervenire ai fini della compressione della consistente mole dei residui, soprattutto di più antica formazione.

Prospetto n.16

Situazione Amministrativa
(In Milioni)

	1992		1993		1994		1995		1996	
<u>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</u>		59.623		46.538		93.648		107.661		200.650
<u>Riscossioni</u>										
- in conto competenza	795.243		608.160		1.315.198		2.332.414		3.004.090	
- in conto residui	135.540	930.783	128.782	736.942	137.901	1.453.099	128.916	2.461.330	152.260	3.156.350
		990.406		783.480		1.546.747		2.568.991		3.357.000
<u>Pagamenti</u>										
- in conto competenza	803.467		559.826		1.409.289		2.346.162		3.269.826	
- in conto residui	140.401	943.868	130.006	689.832	29.797	1.439.086	22.179	2.368.341	32.714	3.302.540
<u>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</u>		46.538		93.648		107.661		200.650		54.460
<u>Residui attivi</u>										
- esercizi precedenti	22.605		42.143		30.851		28.269		85.288	
- esercizio in corso	148.318	170.923	129.155	171.298	138.408	169.259	162.212	190.481	164.380	249.668
		217.461		264.946		276.920		391.131		304.128
<u>Residui passivi</u>										
- esercizi precedenti	5.658		5.915		41.856		98.372		102.866	
- esercizio in corso	130.240	135.898	69.164	75.079	53.306	95.162	31.352	129.724	17.906	120.772
<u>Avanzo di amministrazione</u>		81.563		189.867		181.758		261.407		183.356

Conclusioni

Nel corso della presente Relazione si è fatto ampio cenno della normativa che, nel periodo considerato, ha profondamente modificato l'assetto e la stessa natura giuridica dell'Ente.

La trasformazione della Cassa in Ente associativo di diritto privato, pur nell'invarianza del quadro strutturale e dei principi informatori, sembra esaltarne l'efficacia degli interventi anche mediante il rafforzamento dei vincoli di solidarietà e di mutualità esistente fra gli iscritti.

In tal senso gli amministratori dell'Ente debbono porsi l'impegno precipuo di mettere in atto ogni cura perché la Cassa possa continuare a svolgere il suo ruolo di efficace strumento di intervento nel settore della previdenza di categoria.

A tal fine va riaffermata la necessità che nella prospettiva dianzi delineata la gestione dell'Ente, che senza dubbio, al momento, ha validi supporti economici e finanziari, sia improntata a criteri di oculata prudenza, specie per quanto attiene agli investimenti degli avanzi di gestione che è normale si verifichino in questo periodo della vita della Cassa, considerato che le prospettive evidenziate dai precedenti bilanci tecnici non hanno trovato conferma nella dinamica della spesa previdenziale dimostratasi negli ultimi anni superiore ad ogni previsione.

Ed invero, se dal lato della contribuzione il gettito registra un andamento non molto dinamico a causa del reddito medio degli iscritti che si mantiene su limiti pressochè costanti, dal lato della spesa per pensioni l'aumento del numero delle stesse e del relativo importo medio determina un onere in progressiva crescita.

Sotto questo profilo, anche alla luce dell'ultimo bilancio tecnico, si rappresenta per gli organi responsabili della Cassa l'impegno ineludibile di disporre un'azione di attento e continuo monitoraggio delle basi di fondo che reggono il suo sistema previdenziale onde poter intervenire con immediate misure correttive ed in maniera coerente ed adeguata ai necessari livelli decisionali per dominare le dinamiche che possono interessare detto sistema sia nel breve che nel lungo periodo.

La Cassa dovrà altresì adoperarsi per una migliore ottimizzazione del proprio patrimonio atteso che le rendite derivanti dai propri beni immobiliari si appalesano in complesso assai modeste, studiando anche forme di graduale dismissione degli immobili più vetusti e meno redditizi.

A fronte, infatti, di un valore patrimoniale iscritto nel bilancio 1996 per 419.504 milioni, i fitti attivi sono risultati pari a soli 16.941 milioni, ciò senza considerare gli oneri di gestione e le imposte e tasse che gravano su detto patrimonio.

Né risultati migliori sembra aver conseguito la Società Groma Srl di cui la Cassa è l'unico Socio e che ne gestisce parte degli immobili, atteso che a fronte della voce patrimoniale "Fabbricati" pari a 331.913 milioni, l'utile conseguito nel 1996 è stato di soli 1.889 milioni nonostante che ad determinare tale risultato economico abbiano concorso 3.570 milioni di ricavi corrisposti alla Società dalla Cassa Geometri per canoni di locazione della sede e delle attrezzature ed arredi.

Riguardo alla contabilità essa risulta ancora improntata ai vecchi canoni pubblicistici in attesa della concreta attuazione del nuovo modello che sulla base del progetto formulato da una Società di consulenza è volto a realizzare sin dal prossimo consuntivo una rilevazione dei fatti di gestione più adeguata

alle esigenze conoscitive della Cassa consentendo anche un costante monitoraggio ed un controllo della gestione su base budgetaria per singoli centri di responsabilità, secondo criteri ed obiettivi prefissati.

Con riferimento all'efficienza dell'Ente, la Corte rileva che i costi di gestione, direttamente imputabili allo svolgimento della sua attività istituzionale registrano costanti incrementi (del 13% nel 1996) e che anche i costi per il personale in servizio tendono ad aumentare, a causa della crescita delle componenti fisse del salario, nonostante che il numero delle unità del personale sia andato progressivamente a ridursi.

Per quel che concerne il processo di automazione dell'Ente, la Corte condivide l'esigenza di portare a compimento ogni adeguata azione intesa, in un equilibrato rapporto tra costi e benefici, al conseguimento di risultati adeguati alle sue esigenze funzionali.

Circa il fenomeno dei residui che assume tuttora proporzioni assai rilevanti, la Corte pur ritenendo che parte di essi sia di natura fisiologica, è tuttavia indotta ad osservare che necessitano interventi diretti ad attuare non solo procedure più adeguate per i pagamenti e le riscossioni dei residui di più remota formazione, ma anche un'attenta ricognizione del titolo giuridico contabile ad essi sottostante.

Si sottolinea inoltre la necessità che vengano adottate le occorrenti misure per evitare il più possibile il ricorso alle partite in "Conto sospeso" e, comunque, per eliminarle prima della chiusura dell'esercizio dal momento che il non trascurabile importo delle stesse (al 31.12.1996 17.913 milioni) fa sì che non vi sia una puntuale rispondenza tra i dati esposti in bilancio e gli effettivi accadimenti della gestione.

Per tutto quanto rappresentato in precedenza, si segnala, infine, l'esigenza di improntare la gestione a rigorosi criteri di economicità contenendo gli oneri generali di funzionamento, specie quelli non avente carattere obbligatorio entro i limiti della più stretta necessità funzionale.

PAGINA BIANCA

Determinazione n.49/95

La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nell'adunanza plenaria del 26 settembre 1995;

visto il t.u. 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n.20;

visto l'art.3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509;

esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere dott. Giuliano Mazzeo;

F A T T O

Il Presidente della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri, in data 1 marzo 1995, ha dato notizia della delibera consiliare n.59/95, adottata nella riunione del 21-22 febbraio 1995, con la quale il Consiglio di amministrazione, a far tempo dal 1° gennaio 1995:

- ha ritenuto svincolata l'attività della Cassa dalla applicazione di ogni norma legislativa e regolamentare riguardante gli enti ricompresi nel comparto parastatale non economico, con particolare riferimento all'emanazione degli atti ed ai fatti di gestione, a rilevanza esterna, quali, ad esempio: la programmazione annuale e pluriennale degli impieghi di capitali; i modi e le forme di amministrazione delle risorse finanziarie; la redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; etc;

- ha ritenuto, altresì, non più applicabile alla Cassa la legge 31 marzo 1979 n.93, di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n.21, concernente locazione di immobili urbani: e, conseguentemente, di non più soggiacere all'obbligo giuridico di far luogo alle riserve degli alloggi in favore degli sfrattati.

La delibera in questione è fondata sul presupposto che il procedimento di privatizzazione dell'ente, a termini dell'art.1, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, si sia compiutamente realizzato a seguito della delibera del Comitato dei delegati che in data 17 novembre 1994 ha deliberato la trasformazione della Cassa in ente privato a base associativa ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile.

Nel deliberare la suddetta trasformazione il Comitato dei delegati aveva contestualmente adottato così come previsto dall'art.1 n. 4 del richiamato D. Leg.vo n.509/1994, il proprio statuto ed i propri regolamenti che con nota del 29 novembre 1994 sono stati trasmessi, in osservanza delle suddette norme, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro.

In forza di tale delibera di trasformazione la Cassa ritiene di aver acquisito fin dalla data del 1° gennaio 1995, a termini di quanto stabilito dall'art.1 del predetto D.L.vo, piena capacità di diritto privato, per cui tutti i comportamenti dall'Ente esternati ed esemplificati nel deliberato costituente oggetto di esame da parte della Sezione non potrebbero non attingere valida ragion d'essere dalla disciplina privatistica, non palesando gli stessi profili formali ovvero peculiari connotazioni sostanziali che richiedano.

per tradursi in provvedimenti regolari ed efficaci, l'approvazione ministeriale dello Statuto e dei regolamenti.

Poiché la questione sollevata presenta aspetti di legittimità rientranti nella competenza della Sezione, con nota istruttoria del 24 marzo 1995, il magistrato delegato al controllo dell'Ente ha interessato della stessa anche i ministeri vigilanti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'acquisizione di ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione.

Sulla evidenziata questione preliminare della decorrenza degli effetti del provvedimento di privatizzazione i ministeri vigilanti e la stessa Presidenza del Consiglio si sono pronunciati pervenendo a soluzioni non sempre conformi.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che in un primo momento aveva contrastato la tesi dell'ente, (nota n.22543 del 7 dicembre 1994) successivamente è ritornata sull'argomento ritenendo definitivamente di convenire con la tesi secondo cui, per quegli enti che hanno adottato la delibera di trasformazione entro il 31 dicembre 1994, gli effetti della trasformazione si producono dal 1° gennaio 1995.

Negli altri casi, sempre secondo il predetto dicastero, rileva, ai fini che interessano, la data della deliberazione di trasformazione adottata dagli organi gestori competenti (circolare in data 31 marzo 1995).

Su tale impostazione non ha ritenuto di concordare il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. che, con nota n.1322400 del 5 aprile 1995 ha, in-

vece, sostenuto che gli effetti della trasformazione non possono decorrere se non dal compimento dell'iter di approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle amministrazioni vigilanti.

Con la stessa nota il predetto Ministero ha, per altro, rimesso alla Presidenza del Consiglio ogni definitiva valutazione in merito.

Quest'ultima con nota n.418 - pres. 94 del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 21 aprile 1995 ha, dal canto suo, condiviso il diverso orientamento, già espresso dal Ministero del lavoro, significando che, una volta adottata la delibera di trasformazione, non sembra possano ravvisarsi elementi ostativi, alla produzione sin dal 1° gennaio 1995, di tutti gli effetti connessi.

Anche su di alcune specifiche questioni adombrate nella delibera consiliare del 21/22/febbraio 1995 le amministrazioni predette si sono variamente espresse.

In particolare, a favore della perdurante applicabilità delle disposizioni di cui all'art.65 della legge 30 aprile 1969 n.153, relative all'annuale predisposizione dei piani di impiego delle risorse disponibili, si è pronunciato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 24 gennaio 1995.

Successivamente il Ministero del Tesoro, con nota dell'Ispettorato generale di finanza dell'11 luglio 1995, ha invece fatto presente che, in sede di varie "conferenze di servizi", indette per esprimere il parere delle amministrazioni vigilanti sugli statuti ed i regolamenti, si era addivenuti alla definizione di tale questione, ritenendo incompatibile

il controllo ministeriale previsto dal citato art.65 con la nuova disciplina recata dal D.L.vo n.509/1994.

Circa l'altra questione relativa all'applicazione della legge 31 marzo 1979 n.93 il Ministero del lavoro e Previdenza Sociale, con nota del 1° marzo 1995, si è espresso nel senso che la trasformazione in persone giuridiche private determina la sottrazione degli enti interessati agli obblighi ivi previsti.

Le sopra evidenziate questioni di legittimità sono state prospettate, dal consigliere delegato al controllo sulla gestione della Cassa, al Presidente della Sezione di controllo, il quale, con comunicazione in data 31 luglio 1995, ha informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero del Tesoro e la Cassa predetta che la Sezione avrebbe esaminato le questioni, nei termini succintamente esposti nell'apposito allegato, nell'adunanza del 26 settembre 1995, invitando i destinatari delle note a produrre memorie entro il 16 settembre 1995 ed a comparire dinanzi alla Sezione stessa, per esporre oralmente il proprio avviso.

Con lettera del 12 settembre 1995, il Ministero del Tesoro - Ispettorato generale di finanza, ha trasmesso copia di una propria nota già diretta all'Avvocatura generale dello Stato, nella quale si precisava che, come diretto effetto legislativo, l'acquisizione della persona giuridica di diritto privato, con esplicitazione della relativa capacità di agire doveva ritenersi decorrente dal 1° gennaio 1995.

Precisava, peraltro, che a suo avviso lo statuto e gli annessi regolamenti possono dispiegare la propria efficacia solo dopo aver ottenuto l'approvazione ministeriale; sicché, nelle more, si verifica un effetto di ultrattività delle norme preesistenti al fine di non pregiudicare la necessaria continuità della gestione.

Per quanto attiene, invece, alla problematica inerente alla applicazione dell'art.65 della legge 153/1969 confermava il proprio avviso in ordine alla incompatibilità del controllo previsto dalla predetta disposizione con la nuova disciplina recata dal più volte citato D.L.vo n.509/94.

Con nota del 31 agosto 1995 la Cassa ha inviato una memoria difensiva che, nell'odierna adunanza, il Presidente dell'ente ha sottoposto all'attenzione del Collegio, nella quale viene ribadita la conformità a legge della citata delibera n.59 del 21-22 febbraio 1995 sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Il riconoscimento giuridico della Cassa in ente di diritto privato a base associativa a far tempo dal 1° gennaio 1995 è avvenuto ex-lege ancorché subordinato ad una deliberazione del Comitato dei delegati.

Questa delibera non è soggetta ad approvazione da parte di soggetti terzi e quindi non può che produrre in modo autonomo gli effetti suoi propri.

Ciò sulla base dell'ovvia considerazione che la giuridica esistenza della persona giuridica privata è conseguente all'assunzione dell'atto costitutivo il quale produce i propri effetti autonomamente e disgiuntamente dallo statuto.

In tal senso, secondo il Presidente della Cassa, non può condividersi l'assunto della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui l'approvazione da parte dei ministeri vigilanti della delibera e dello statuto sarebbe stata prevista in sostituzione del provvedimento previsto dall'art. 12 del codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

La non ancora intervenuta approvazione dello Statuto non può, pertanto, considerarsi causa invalidante dell'atto deliberativo, tanto più che nella specie - trattandosi di approvazione avente per oggetto un atto di diritto privato - alla stessa non può riconoscersi che natura di mero atto di accertamento della conformità a legge delle clausole statutarie.

DIRITTO

La prima questione sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi si specifica nel preliminare accertamento della concreta operatività degli effetti della deliberata trasformazione che, secondo la tesi della Cassa, sostanzialmente condivisa dai Ministeri vigilanti, si sono prodotti "ex lege", dal 1° gennaio 1995, con immediato acquisto in capo alla Cassa stessa della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile.

La Sezione, dopo attenta disamina della questione, non ritiene che vi siano ragioni per discostarsi da tale ultimo orientamento, quale si desume dal tenore letterale del richiamato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.

Ed invero, la disposizione di cui al primo comma dell'art.1 del menzionato decreto legislativo - secondo la quale "gli Enti di cui all'allegato A ... sono trasformati a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o fondazioni, con deliberazione adottata dai competenti organi" - non sembra possa dar luogo per la sua chiarezza a particolari dubbi interpretativi.

Ritiene, quindi, la Sezione che la trasformazione in parola, una volta adottato l'atto deliberativo da parte degli organi competenti, avvenga automaticamente per effetto della predetta disposizione legislativa.

Ed invero, la richiamata normativa sembra prefigurare un atto decisionale dei predetti organi di carattere obbligatorio e necessario, stante la mancata previsione delle conseguenze di una decisione eventualmente negativa da parte degli organi interessati, ovvero adottata con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti.

In tal senso la delibera dell'Ente avrebbe, agli effetti della trasformazione, valore meramente dichiarativo, null'altro essa dovendo disporre se non l'opzione tra la forma dell'associazione e quella della fondazione.

Non può, pertanto, condividersi l'opposta tesi di chi, nel rilievo che a termini del 4° comma dell'art.1 del cennato decreto legislativo, contestualmente alla delibera di tra-

stformazione gli enti adottano lo statuto ed il regolamento "che devono essere approvati ai sensi dell'art.3, comma 2" dello stesso decreto legislativo, trae argomento per affermare che gli effetti della trasformazione debbano ritenersi differiti sino alla data dell'approvazione degli statuti e dei regolamenti.

Ove tale assunto fosse fondato, ne conseguirebbe che le deliberazioni di trasformazione e di adozione dello statuto e degli annessi regolamenti (di previdenza, di assistenza ecc.) costituirebbero, un "unicum inscindibile", soggetto a preventiva approvazione ministeriale per l'esplicazione dei relativi effetti.

Tale approvazione, secondo i fautori di tale tesi, sarebbe preordinata dal legislatore, oltre che ad una verifica di rispondenza degli scopi della Cassa a quanto previsto della normativa in vigore, ad una sorta di controllo della regolarità della stessa costituzione dell'ente, in funzione sostitutiva dell'apposito decreto di riconoscimento prescritto dall'art. 12 cod. civ..

Ulteriori considerazioni a sostegno della tesi prospettata vengono, infine, tratte dalle conseguenze negative che si avrebbero dall'accoglimento del diverso orientamento in ordine all'esercizio del diritto di opzione (tra pubblico e privato) del personale dipendente che non disporrebbe, ove si accogliesse la tesi opposta, di elementi validi per operare la scelta.

Al riguardo non può non rilevarsi che il tenore letterale di cui al comma 1 dell'art.1, secondo la quale gli enti sono trasformati a decorrere dal 1.1.95, con delibe-

razione dei competenti organi, pur nella singolarità della disciplina, è talmente chiaro ed inequivoco da rendere inutile il ricorso a criteri d'interpretazione diversi da quello letterale.

Non sembra, pertanto, che possano aver rilevanza altri criteri interpretativi ed in particolare quelli desumibili dal comma 4 relativo all'adozione dello statuto e del regolamento.

Le due norme, infatti, non appaiono avere le stesse finalità e non possono, pertanto, essere letti in un contesto unitario dal momento che l'approvazione dello statuto di cui al comma 4, ha per fine solo quello di preordinare uno strumento di verifica della rispondenza degli scopi dell'ente a quanto previsto dalla normativa vigente, mentre le deliberazioni di trasformazione producono, senza ulteriori approvazioni, gli effetti loro propri, integrando per la semplice circostanza della loro adozione, la condizione prevista dalla legge per il prodursi degli effetti normativamente predeterminati.

Conseguentemente, una volta adottata la delibera di trasformazione entro il 31 dicembre 1994, non si ravvisano elementi ostativi al dispiegarsi degli effetti conseguenti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Né argomento contrario alla prospettata soluzione può ravvisarsi nella disposizione di cui all'art.5 dello stesso decreto legislativo, in base al quale l'esercizio dell'opzione, tra la permanenza o meno nell'impiego pubblico, va esercitata dal personale degli

enti "entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione", per cui acquisterebbe rilievo la data della trasformazione stessa.

Ma così non è in quanto tale articolo è stato sostituito dall'art.18 del decreto legge n.326/95, reiterato con il successivo decreto legge n.416/95, che detto termine fa decorrere invece "dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995".

Rimane, così, assodato che, avendo la Cassa geometri adottato la delibera di trasformazione in data 29.1.1994, gli effetti della trasformazione stessa si producono fin dal 1° gennaio 1995, ad eccezione, s'intende, di quelli disciplinati direttamente dallo statuto che restano sottoposti alla condizione sospensiva dell'approvazione ministeriale.

Su tale presupposto la Cassa Geometri ha adottato la successiva deliberazione n.59 del 21-22 febbraio 1995 ritenendo che gli orientamenti ivi espressi fossero giustificati dalla sopravvenuta acquisizione della natura giuridica privata da parte dell'Ente.

Al fine di verificare la legittimità di tale assunto, e che cioè quanto deliberato dalla Cassa possa attingere valida ragion d'essere dalla sua nuova configurazione giuridica, occorre porsi l'ulteriore problema degli esatti limiti di incidenza, nei confronti degli enti così "privatizzati", della normativa pubblicistica cui gli stessi erano in passato assoggettati.

Ed invero, se il richiamo operato dal decreto legislativo n.509 agli articoli 12 e seguenti del codice civile potrebbe essere interpretato come una precisa volontà del legi-

slatore di ricondurre la regolamentazione degli enti nell'area della disciplina dettata per le persone giuridiche di diritto privato, il complesso delle altre disposizioni in esso contenute sembra, al contrario, delineare una figura di ente, che, pur nell'assunzione della nuova forma privatistica, conservi peculiari connotazioni pubblicistiche con il conseguente perdurare assoggettamento a talune disposizioni normative che variamente ne condizionavano l'organizzazione, il funzionamento e la gestione.

L'incertezza degli esiti della riforma introdotta discende quindi, essenzialmente, dalla discrasia che si realizza tra la qualificazione privatistica formale attribuita dal legislatore e la permanenza di caratteri tipicamente pubblicistici, quali: la determinazione legislativa del fine, sottratto alla disponibilità degli organi dell'ente; il permanente carattere obbligatorio delle contribuzioni; la necessità dell'attività istituzionale, a garanzia della quale viene disposta la riserva legale e il potere di commissariamento degli organi; la definizione ex lege del carattere pubblico dell'attività svolta con conseguenti limitazioni a quella che, con formula prettamente pubblicistica, viene definita "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile" degli enti; ed altri ancora.

La riforma introdotta, con l'incertezza dei suoi esiti, non sembra quindi aver contribuito a risolvere la dibattuta problematica concernente la natura giuridica di tali enti, il cui carattere pubblicistico discenderebbe, prima ancora che da qualificazioni formali, da un singolare intreccio tra fenomeno sostanziale (in quanto enti esponenziali di

gruppi sociali) e normativo (con riferimento all'insieme delle norme attributive di poteri agli enti e a tutela delle situazioni soggettive dei membri del gruppo).

La "privatizzazione" non avrebbe, pertanto, modificato la posizione di tali enti che, pur definiti privati, continuano ad essere titolari di poteri e posizioni soggettive non giustificabili in fattispecie privatistiche.

La Sezione ritiene, per altro, che indipendentemente da ogni possibile soluzione del problema della natura giuridica dei nuovi enti, il decreto legislativo abbia tracciato una significativa linea di distinzione in ordine alla specifica natura della loro attività.

A mente del predetto decreto deve considerarsi, infatti, sicuramente pubblica e quindi retta dal diritto pubblico, l'"attività istituzionale" dell'ente, cioè lo scopo ultimo della sua azione.

Per converso, deve considerarsi privata e quindi, di regola, assoggettata alla disciplina privatistica l'attività meramente strumentale preordinata al perseguimento di tale scopo.

Per quanto concerne l'attività istituzionale il decreto legislativo sancisce espressamente l'ultrattività delle norme previgenti su di una vasta area di aspetti. Tra l'altro: 1) gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto; 2) all'atto della trasformazione continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti; 3) i gruppi destinatari delle at-

tività previdenziali ed assistenziali restano quelli per cui gli enti sono stati originariamente costituiti (art.1, comma 3, D.L.vo n.509/1994).

Come si è dianzi cennato è, invece, nell'area dell'attività strumentale che si riflettono direttamente gli effetti della privatizzazione.

Al riguardo giova ricordare che l'art.2, comma 1, del decreto legislativo riconosce agli enti in questione autonomia gestionale, organizzativa e contabile "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto".

Tale precisazione, secondo la Sezione, mentre, per un verso, limita l'autonomia dei soggetti privatizzati, imponendo l'inderogabile osservanza dei principi e dei criteri contenuti nel decreto legislativo, per altro verso, sembra rimuovere quelle limitazioni provenienti da norme legislative esterne al decreto variamente vincolanti nell'area gestionale e contabile l'autonomia in questione, le quali, non trovando alcun riferimento nello stesso decreto legislativo o nello statuto e nei regolamenti dell'ente, debbono ritenersi implicitamente abrogate in quanto incompatibili con la norma legislativa sopravvenuta.

Alla luce di quanto suesposto il generico asserto contenuto nella delibera della Cassa di ritenersi, per il fatto stesso della avvenuta privatizzazione, "svincolata dall'applicazione di qualsiasi norma legislativa e regolamentare riguardante gli enti compresi nel comparto parastatale non economico" appare non condivisibile e meritevole di censura.

Se è vero, infatti, che in relazione alla nuova veste privatistica sembra da escludere che gli enti in parola continuino a rientrare nel campo di applicazione della legge 20

marzo 1975 e delle altre disposizioni concernenti gli enti pubblici del c.d. Parastato, non di meno appare possibile che alcune fonti normative preesistenti regolatrici dell'attività dell'ente siano tutt'ora applicabili, sia per la loro intrinseca peculiarità, sia perché richiamate dallo stesso decreto legislativo o dagli statuti e dai regolamenti deliberati contestualmente all'atto di trasformazione.

Va rilevato, inoltre, che nelle more dell'approvazione degli statuti e dei regolamenti, la Cassa per evidenti esigenze di funzionamento, non potrebbe non continuare ad applicare per le materie specificamente contemplate negli stessi e che non trovino apposita disciplina nel decreto legislativo, la normativa preesistente, cosa che la Cassa, del resto, ha espressamente previsto in una disposizione transitoria dell'approvando Statuto.

Occorre, quindi, in concreto, verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni perché talune delle disposizioni di legge, nella vigenza nel preesistente ordinamento pubblicistico, già da ora non siano più applicabili nei confronti della Cassa in conseguenza della intervenuta "privatizzazione"..

Dall'esame delle relative fattispecie la Sezione, ritiene, per altro, che non vi sia luogo a motivi di rilievo in ordine alla conclamata inapplicabilità di tale normativa per i casi specifici esemplificati nella stessa delibera.

Si tratta, in particolare, dei noti vincoli amministrativi cui sono soggetti gli enti previdenziali, specie quanto alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, oltre che dei criteri per la redazione dei bilanci.

In tale ambito un particolare approfondimento merita il problema della rilevanza della disposizione dell'art.65 della legge 30 aprile 1969, n.153, dato il suo più ampio riferimento non soltanto agli enti pubblici ma anche alle persone giuridiche private, comunque denominate che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale.

Questi soggetti sono tenuti, in forza di tale legge, a compilare annualmente un piano d'impiego dei fondi disponibili ovvero delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione, da approvarsi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (di concerto con il Tesoro ed il Bilancio), con un vincolo variabile dal 10 al 40 per cento di tali fondi da destinare agli investimenti immobiliari.

"Prima facie" si sarebbe indotti a ritenere che l'intervenuta trasformazione non sottragga gli enti all'osservanza di tale disposizione: ciò sia per la formulazione dell'art.65, che fa riferimento a tutti gli enti pubblici e privati e in qualsiasi forma costituiti che gestiscono forme di assistenza o di previdenza sociale, sia in considerazione che l'applicazione delle disposizioni su menzionate esonera gli enti stessi dalla procedura di cui all'art.17 del codice civile, che, ugualmente, tende a consentire allo Stato un controllo sulle immobilizzazioni patrimoniali da parte delle persone giuridiche private.

Ai fini di una corretta soluzione della questione, non sembra, peraltro, che si possa omettere un approfondimento della disciplina prevista dall'art.3 terzo comma del più volte richiamato decreto n.509 in tema di esercizio del controllo da parte dei mini-

steri vigilanti sui bilanci preventivi e "sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti".

La materia in questione, appare, infatti, sia per contenuto che per finalità, sostanzialmente analoga a quella regolata dall'art.65 della legge 153/1969.

Se si considera che i predetti ministeri possono, tra l'altro, formulare motivati rilievi, oltre che sui bilanci degli enti, anche sui "criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo", appare ultroneo che i medesimi soggetti (con la sola eccezione della competenza in materia di piani di impiego attribuita al Ministero del Bilancio del tutto estraneo alla costruzione del meccanismo dei controlli operata dal D.L.vo n.509) siano chiamati, ove si ritenesse tuttora applicabile il menzionato art. 65, ad un doppio intervento di controllo su documenti e deliberazioni riguardanti la stessa materia.

E poiché, indubbiamente la norma del citato art.3. comma terzo è di immediata applicazione, deve concludersi nel senso di una implicita abrogazione per gli enti in argomento della disciplina dettata dall'art.65 della legge n.153/69.

Diverso è il problema della applicabilità nei confronti della Cassa delle norme emanate nel preesistente regime pubblicistico che variamente ne vincolavano l'autonomia gestionale in ordine alla scelta degli investimenti immobiliari.

Tra le predette disposizioni si annovera, tra l'altro, quella di cui al comma 7 dello stesso art.65 della legge n.153/1969 secondo cui, su richiesta del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, una quota dei fondi disponibili è destinata all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

Altra limitazione è prevista dall'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, il cui comma 6 vincola fino al 40% degli investimenti immobiliari, alla costruzione ed all'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio.

Ancora, con D.L. 18 gennaio 1992, n.9, convertito nella legge 28 febbraio 1992, n.217 (artt.8 e 10), è stato previsto che una quota dei fondi disponibili per l'acquisto di fabbricati da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza debba essere destinato alle esigenze delle Forze dell'ordine mediante concessione in locazione degli immobili stessi alle amministrazioni interessate.

Infine, la legge 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto, all'art. 3, che per gli anni 1993 e 1994 i soggetti di cui all'art. 65 della legge 153/1969 debbano destinare una ulteriore quota non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione e all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati.

Al riguardo già in passato la Sezione tenne ad osservare (vedi, determinazione n.49/91, in data 1/10/91) che la vigente legislazione sul parastato impone nella materia

una serie di vincoli che limitano l'azione degli enti e rendono problematica un'utilizzazione ottimale delle risorse, costituendo una sorta di onere improprio ancorché giustificato dal problema sociale costituito dalla carenza di case nelle aree ad alta tensione abitativa.

In quella sede fu ribadito che, compatibilmente con le esigenze generali, il patrimonio di un ente previdenziale deve assolvere ad una duplice funzione: finanziaria (nel senso che la misura del rendimento ottenibile dovrebbe essere tale da garantire la copertura di una quota degli oneri annui costituiti dalla spesa corrente per prestazioni e dall'ammontare della variazione della riserva matematica) e in una funzione di garanzia degli impegni futuri assunti dalla gestione.

Tale ultima funzione di garanzia assume particolare rilevanza nei sistemi a capitalizzazione collettiva, nei quali le eccedenze di bilancio vengono accumulate a copertura delle riserve matematiche, costituendo così un patrimonio che potrà essere essenzialmente utilizzato a copertura degli oneri previdenziali.

L'esigenza di incrementare la proficuità degli investimenti appare tanto più necessaria a seguito della privatizzazione degli enti in discorso atteso che il decreto legislativo ha ribadito per essi il divieto, già espresso nella norma di delega, di qualsiasi tipo di finanziamento pubblico, ed, al contempo, ha affermato l'obbligo dell'"equilibrio di bilancio" in mancanza del quale è prevista la sospensione a titolo sanzionatorio di tutti i poteri degli organi di amministrazione.

L'inapplicabilità della suesposta normativa vincolistica nei confronti degli enti "privatizzati" ai sensi del richiamato decreto leg.vo n.509 non discende, quindi, a parere della Sezione, dalla sola circostanza che la stessa ha, nella quasi generalità dei casi, per destinatari "gli enti pubblici previdenziali".

Avvalorano infatti tale assunto non solo la già affermata incompatibilità di tale normativa con il particolare livello di autonomia gestionale riconosciuto agli enti stessi con i soli limiti esogeni fissati nel decreto legislativo o, eventualmente, nelle norme statutarie e regolamentari, ma anche l'evidenziata esigenza per gli stessi, dopo la loro separazione dalla finanza statale, di assicurare l'equilibrio di bilancio sia attraverso la leva contributiva, sia attraverso un'oculata gestione delle risorse che consenta, mediante la spendita di un autonomo potere decisionale, di variare a seconda della situazione di mercato, la scelta degli investimenti in modo da realizzare i più elevati livelli di reddito.

Analoghe considerazioni inducono la Sezione a ritenere ugualmente inapplicabile, in quanto incompatibili con la nuova veste privatistica, alcune disposizioni vincolistiche in tema di locazione degli immobili ed in particolare quelle previste dall'art.4 quater del D.L. 30 gennaio 1979, n.21 convertito nella legge 31 marzo 1979, n.93 e dall'art.18, n.6 del D.L. 13 maggio 1991, n.152 convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, che prevedono, tra l'altro, quote di riserva degli alloggi a favore degli sfrattati.

Destinatari di queste disposizioni sono come è noto "gli enti pubblici previdenziali", e, pertanto, la Cassa che, come si è detto, dal 1.1.1995 ha acquisito personalità

giuridica di diritto privato, deve ritenersi da tale data sottratta agli adempimenti ivi previsti oltretutto incompatibili, nei termini sopra specificati, con il principio di autonomia gestionale e con l'obbligo di equilibrio di bilancio espressamente affermati nel più volte richiamato decreto legislativo.

Le pur rilevanti finalità sociali che ispirano tali norme non possono essere posti a carico di organismi che attraverso gli investimenti immobiliari devono costituirsi le riserve tecniche indispensabili per assicurare il pieno soddisfacimento del diritto degli iscritti all'assistenza ed alla previdenza sociale, la cui tutela è garantita dall'art.38 della Costituzione.

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'art.3, comma 5, del decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994, nonché della legge 21 marzo 1958, n.259 e della legge 14 gennaio 1994, n.20, di non ravvisare nei limiti di cui in parte motiva, elementi di censura in ordine alla deliberazione indicata in premessa.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'On. Presidente del Consiglio dei Ministri, agli On. Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, nonché alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

ESTENSORE
f.to Mazzeo

PRESIDENTE
f.to Coltelli

Depositata in Segreteria il 23 ottobre 1995.

p. c. c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(dr. Galeazzo PAZIENZA)

